

DETESTABILIS USURA

Prof.Dr.Carlo Gamba*

*L'ILLICEITÀ DEGLI INTERESSI ECCESSIVI NELLA LEGISLAZIONE E NELLA
DOTTRINA DALL'ETÀ MEDIEVALE ALL'EPOCA CONTEMPORANEA*

SOMMARIO: Premessa – 1. La dottrina giuridica medievale e la *detestabilis usura* – 2. La condanna delle *immoderatae usurae* nella dottrina giuridica dell'età moderna – 3. L'illiceità degli interessi eccessivi nella legislazione e nella dottrina dell'età contemporanea – 4. Le legislazioni antiusuarie del XIX secolo – 5. L'atteggiamento della Chiesa contemporanea nella lotta contro l'usura.

Premessa

Sono trascorsi più di duemilacinquecento anni dalla secessione della plebe romana sul Monte Sacro, prima e, forse, più eclatante manifestazione di reazione popolare di fronte alla crescita esponenziale dei tassi d'interesse pretesi dai *foeneratores*, cioè, da coloro che, appartenenti alla classe più agiata ed in possesso di ingenti capitali, erano soliti prestare denaro.

Eppure, ancor oggi, la *detestabilis et detestata usura* è ben lungi dall'aver allentato il suo morso *vorax et insatiabilis*.

Sempre vivo nella coscienza popolare appare, in effetti, un sentimento dichiaratamente ostile nei confronti degli usurai e delle loro pratiche vessatorie di riappropriazione delle somme concesse in prestito.

Basti pensare ai limiti recentemente imposti in Italia a banche ed altri enti erogatori di prestiti sui tassi d'interesse da applicare sui mutui in

* Prof. Dr. Carlo Gamba Roma 'La Sapienza' Üniversitesi (University of Rome 'La Sapienza' - Università di Roma 'La Sapienza') Hukuk Bilimleri Departmanı (Department of Juridical Sciences) Bölümü: Ortaçağ ve Modern Çağ Hukuk Tarihi (Section: History of Medieval and Modern Law- Sezione: Storia del diritto medievale e moderno)

concessione al fine di non incorrere nel reato d'usura¹ o le pressanti richieste di azzeramento degli ingentissimi crediti elargiti ad alcuni Stati dell'America Latina, dell'Africa, dell'Asia e recentemente anche dell'Europa, privi di adeguate risorse economiche ed attanagliati da un elevatissimo dissesto finanziario².

¹ Si vedano, in particolare, sulle recenti misure antiusuarie prese in Italia: A. CAPERNA – L. LOTTI, *Il fenomeno dell'usura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo*, in «Banca borsa e titoli di credito», 1995, p. 75ss.; A. CRISTIANI, *Guida alle nuove norme sull'usura*, Torino, 1996; F. IZZO – M. SOLOMBRINO, *Le nuove norme sull'usura. Profili penali e civili*, Napoli, 1996; S. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in «Studium iuris», 1996, pp. 771ss.; P. SILVA, *Osservazioni sulla nuova disciplina penale del reato di usura*, in «Rivista penale», 1996, p. 131ss.; A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, Torino, 1997; F. BELLÌ – F. MAZZINI, *Applicazione della legge antiusura: a che punto siamo*, in «Diritto bancario», 1997, I, p. 357; M. BERTOLINO, *Le opzioni penali in tema di usura: dal codice Rocco alla riforma del 1996*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1997, p. 774ss.; M. CERASE, *L'usura riformata: primi approcci a una fattispecie nuova nella struttura e nell'oggetto di tutela*, in «Cassazione penale», 1997, p. 2609ss.; U. FILOTTO *L'usura e il sistema finanziario italiano*, in AA. VV., *L'usura in Italia*, a cura di D. MASCIANDARO – A. PORTA, Milano, 1997; C. PEDRAZZI, *Sui tempi della nuova fattispecie di usura*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1997, p. 661ss.; G. SANTACROCE, *La nuova disciplina penale dell'usura: analisi della fattispecie-base e difficoltà applicative*, in «Cassazione penale», 1997, p.1529ss.; C. BONORA, *La nuova legge sull'usura*, Padova 1998; U. GRASSI, *Il nuovo reato d'usura: fattispecie penali e tutele civilistiche*, in «Rivista di diritto privato», 1998, p. 231ss.; D. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia, aspetti sostanziali e processuali*, Milano, 1998; N. MASULLO, *A due anni dalla riforma del delitto di usura: una riflessione sulla nuova scelta strategica*, in «Cassazione Penale», 1998, II, p. 1264ss.; F. SFORZA, *Riciclaggio, usura, monitoraggio fiscale*, Napoli, 1998.

² Nonostante la pubblicazione della *Carta di Sant'Agata dei Goti. Dichiarazione su usura e debito internazionale*, redatta nel 1997 da una Commissione internazionale di giuristi e moralisti nominati dall'allora vescovo di Cerreto Sannita – Teleso – Sant'Agata dei Goti, Mons. Mario Paciello, e giustamente definita uno dei momenti più alti della riflessione giuridica sul problema della violazione dei principi generali di diritto, dei diritti dell'uomo e dei diritti dei popoli e nonostante le ulteriori encomiabili iniziative del *Grupo de Trabajo de Jurisprudencia del Consejo Europeo de investigaciones sociales de America Latina* e del Centro di Studi Giuridici Latinoamericani del C.N.R. e dell'Università di Roma "Tor Vergata" nonché le importanti ed innovative prese di posizione assunte da organismi internazionali, come, fra tutte, la risoluzione adottata nel 1998 dalla Commissione dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite o la *Resolución della XII Asamblea ordinaria* del Parlamento Latinoamericano del 2006, ovvero da parlamenti nazionali, come la Legge approvata dalle Camere italiane nel 2000, ed intitolata "Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati", non sembra che la situazione gravemente debitoria dei Paesi in via di sviluppo abbia registrato in questi ultimi anni significativi miglioramenti. Si veda, in particolare sulle iniziative più recenti volte a combattere il proliferare dell'usura ed a far fronte alla crescita esponenziale del debito pubblico da parte dei Paesi in via di sviluppo:

Del resto, l'atteggiamento della popolazione più povera di fronte all'esosità delle *usuræ* non può reputarsi un *quid* tipico ed individualizzante di un peculiare, seppur assai rilevante, momento della vita dell'Urbe, né un connotato esclusivo dell'epoca romana o, più in generale, dell'evo antico.

Ad esser partecipi di tale netto ed intransigente atteggiamento di ripulsa non furono soltanto le miriadi di anonimi ed illetterati *pauperes* annientati dalle richieste esorbitanti dei *foeneratores*, ma anche eminenti uomini di cultura, i quali mostrarono, in ogni epoca posteriore, di volersi rendere accorati interpreti delle indicibili sofferenze patite dai *debitores*.

Come non rammentare, ad esempio, l'ignominiosa sorte riservata da Dante agli usurai nel terzo girone del settimo cerchio infernale³ ovvero il ripugnante ritratto di Shylock disegnato mirabilmente da Shakespeare nel *Mercante di Venezia*⁴ o anche la vorace bramosia di danaro mostrata da

S. TODESCHINI, *Il debito ingovernabile. I grandi paesi latinoamericani nella trattativa sul debito estero*, Bologna 1986; C. SEMERARO, *La Chiesa e il debito internazionale. Appunti di storia della cultura e del pensiero cristiano di fronte al denaro e all'usura*, in *Debito internazionale, principi generali del diritto*, Padova 1995, pp. 205-219; R. COPPOLA, *Appartenenza dei beni ed usura nell'insegnamento e nel diritto della Chiesa cattolica*, in *Diritto alla vita e debito estero*, a cura di P. CATALANO, Napoli 1997, pp. 75-97; ID., *Dichiarazione di Sant'Agata dei Goti su usura e debito internazionale*, in «Orientamenti sociali», luglio-settembre 1999; G. SALVINI, *Il debito estero dei paesi poveri. Alcune considerazioni etiche dopo la campagna del Giubileo*, in «La civiltà cattolica», 3626, anno CLII, 21 luglio 2001, pp. 160-171; R. COPPOLA, *Debito internazionale e violazione dei diritti umani nella prospettiva del diritto canonico*, in «Archivio giuridico "Filippo Serafini"», vol. CCXXVIII, fasc. 2 (2008), pp. 199-214.

³ D. ALIGHIERI, *La Divina Commedia*, vol 1, *Inferno*, c. XVII, 28-78, Milano 1986. Sul pensiero di Dante in materia usuraria si confrontino in particolare: B. MORSOLIN, *Scritti su Dante di Giuseppe Todeschini, raccolti da Bartolomeo Bressan*, S.I., s.n. 1875, pp. 304-307; L. FILOMUSI GUELF, *Studi su Dante*, Città di Castello 1908, pp. 111ss; G. BARFOOT, *The Theme of Usury in Dante and Pound*, in «Rivista di Letterature Moderne e Compare», Vol. 30, 1977, pp. 254-283, R. AMBROSINI, *L'usura secondo Dante*, in *Atti della seconda giornata di studi promossa dal Centro studi giuridici "Francesco Carrara"*, Lucca, 30 gennaio 1999, Milano 2000, pp. 211-226; V. SERMONTI, *L'Inferno di Dante, revisione di G. CONTINI*, Milano 2004, pp. 317ss.

⁴ W. SHAKESPEARE, *Il mercante di Venezia*, Introduzione di N. D'AGOSTINO; prefazione, traduzione e note di A. SERPIERI, Milano 1987. Sul personaggio shakespeariano si vedano in particolare: G. FARREN, *An essay on Shakespeare's character of Shylock*, London 1833; G. HEYNES RADFORD, *Shylock and others. Eight studies*, Washington 1894; G. CLARK, *Shylock, as banker, bondholder, corruptionist, conspirator*, Washington, D.C., 1895; B.D.N. GREBAÏNER, *The truth about Shylock*, New York 1962; C.L. BARBER, *The merchants and the Jew of Venice*, in *Shakespeare- The Merchant of*

Arpagone nell'*Avaro* di Molière⁵ oppure la tragicomica rappresentazione dell'avarizia nel *Sior Todero brontolon* di Carlo Goldoni⁶ ovvero anche la disumana malvagità del finanziere Ebenezer Scrooge nel *Canto di Natale* di Dickens⁷. Come dimenticare, poi, in tempi a noi più vicini, la durissima requisitoria *contra usuram* pronunciata con toni apocalittici da Ezra Pound nei suoi *Cantos*⁸ ovvero, infine, la figura spregevole dello strozzino

Venice Casebook, London 1969, pp. 176-192; P. SWINDEN, *The Merchant of Venice*, in *An Introduction to Shakespeare Comedies*, London 1973, pp. 65-76; R. ORNSTEIN, *The Merchant of Venice*, in *Shakespeare Comedies. From Roman Farce to the Mystery*, London 1986, pp. 90-118; B. OVERTON, *The problem of Shylock*, in *The Merchant of Venice. Critical Essays*, New York 1991, pp. 293-313; W. HAZLITT, *The merchant of Venice*, in *The Merchant of Venice. Critical Essays*, cit., pp. 241-246; H. BLOOM, *Shylock*, London 1991; J. GROSS, *Shylock. A legend and its legacy*, New York 1992; A WESKER, *Shylock*, a cura di E. FINTZ MENASCÉ, Milano 1989; K. GROSS, *Shylock Is Shakespeare*, Chicago 2006; H. SINSHEMEIR, *Shylock – The history of a character*, New York 2007.

⁵ MOLIÈRE, *L' avaro*, Milano 1985. Sulla commedia di Molière cfr. in particolare: E. ECKSTEIN, *Essai sur l'Avare de Molière*, Marburgi Cattorum 1866; A. CHARAUX, *Molière. La critique idéale et catholique*, Lille 1882; E. FAGUET, *La Comédie de Molière précédée d'une introduction sur Molière*, Paris 1891; C. PAVOLINI, *L' avaro tradotto e corredato di note ed introduzione*, Firenze 1924; N. CACUDI, *L' Avaro di Molière. Traduzione integrale, introduzione, note, analisi, biografia e bibliografia*, Firenze 1927; S. BAJINI, *L' avaro*; introduzione, prefazione, traduzione e note, Milano 2000.

⁶ C. GOLDONI, *Sior Todero brontolon*, Venezia 1983. Sulla commedia di Carlo Goldoni si consultino in particolare: G. CAPRIN, *Carlo Goldoni: la sua vita-le sue opere*, Milano 1907, p. 301ss; F. ZAMPIERI, *Carlo Goldoni. Opere: con appendice del teatro comico del settecento*, Milano-Napoli 1954; E. CACCIA, *Carattere e caratteri nella commedia del Goldoni*, Venezia – Roma 1959, p. 231ss; G. CAVALLINI, *La dimensione civile e sociale del quotidiano nel teatro comico di Carlo Goldoni*, Roma 1986, p. 66ss; G. PADOAN, *Carlo Goldoni. Sior Todero brontolon*, Padova 1997; ID., *Problemi di critica goldoniana*, Ravenna 2009, pp.109ss; R. SEMENTILLI, *I problemi della letteratura italiana. Metodologia e ricerca*, Tomo I, Cinquecento e Seicento, Roma 1988, p. 1016ss.

⁷ C. DICKENS, *Canto di Natale*, Milano 1999. Sul racconto dell'autore inglese si vedano in particolare: F. LA POLLA, *Un canto di Natale*, Ozzano Emilia 1969; P.B. DAVIS, *The lives and times of Ebenezer Scrooge*, Yale 1990; B. BUENO DE MOSQUITA, *The trial of Ebenezer Scrooge*, Columbus 2001; T. KLONTZ – R. KALHER – B. KLONTZ, *The financial wisdom of Ebenezer Scrooge: transforming your relationship with money*, Washington 2006; R. SPINA – S. STEFANIZZI, *L' usura. Un servizio illegale offerto dalla città legale*, Milano 2010, p. 17ss.

⁸ E. POUND, *I Cantos*, trad. di M. DE RACHEWILTZ, Milano 1993. Sull'opera del poeta americano si consultino in particolare: R. LAGANÀ, *Il pensiero economico di Ezra Pound*, in «Il Villaggio», n. 7, 1978, p. 31ss; G. ACCAME *Quando la finanza soffoca l'economia. Gli scritti del grande poeta americano Ezra Pound commemorati in Campidoglio*, in «La Finanza Italiana», marzo-aprile 1985; A. BILLECI, *La politica*

cesellata con tocchi volutamente popolareschi, quanto drammaticamente incisivi da Raffaele Viviani nella sua commedia *'A morte 'e Carnevale*⁹.

1. La dottrina giuridica medievale e la detestabilis usura

Nel corso dei secoli, tuttavia, non soltanto eccelsi letterati, ma anche esponenti di spicco di altri settori culturali si schierarono apertamente contro la “pessima genia” degli usurai.¹⁰

economica del paradiso terrestre di Ezra Pound, Palermo 1987; G. ACCAME, *Alterne fortune di Pound economista*, in A.A. V.V., *Ezra Pound 1972-1992*, Milano 1992; G. ACCAME - L. GALLESSE, *Il viaggio di Ezra Pound: dai libri al libro. Le fonti dei Cantos*, Milano 2002; R. SPINA – S. STEFANIZZI, *op. cit.*, p. 19ss;

⁹ R. VIVIANI, *'A morte 'e Carnevale*, Commedia in tre atti, Napoli 1999. Sulla figura dell'usuraio Carnevale si consultino in particolare: R. SIMONI, *Trent'anni di cronaca drammatica*, Torino 1960, p. 289ss; V. VIVIANI, *Storia del teatro napoletano*, Napoli 1969, p. 867ss; G. GRANA, *Novecento: i contemporanei: gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana*, Milano 1969, p. 2915ss; P. RICCI, *Ritorno a Viviani*, Roma 1979, p. 118ss; A.M. RAO, *Raffaele Viviani, o Della miseria coatta. Le opere del primo periodo, tra varietà e teatro di posa*, Poggibonsi 1981.

¹⁰ Per un riscontro dei pareri espressi dagli autori che condannarono le *immoderatae usurae* si rinvia ai classici studi di W. ENDEMANN, *Studien in der romanish-kanonistischen Wirtschaft und Rechtslehre bis gegen Ende des siebenzehnten Jahrhunderts*, Berlin 1874; G. SALVIOLI, *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i civilisti italiani dei secoli XIII e XIV*, in *Studi in onore di Carlo Fadda*, II, Napoli 1905, pp.1-6; F. SHAUB, *Der kampf gegen den Zinswuker, ungerechten Preis und unlautern Handeln im Mittelalter von Karl dem Grossen bis papst Alexander III. Ein morahlhistorische Untersuchung*, Freiburg 1905; A.V. COTTINO, *L'usura. Studio critico*, Torino 1908; E. SCHREIBER, *Die volkwirtschaftliche Anshaugen der Scholastik seit Thomas von Aquin, in Beiträge zur Geshichte der Nationalökonomie*, ed. K. DIEHL, Iena 1913; P. CLEARY, *The Church on Usury*, Dublin 1914; R. MASSON, *L'usure au moyen age*, Paris 1923; F.A. FERRARI, *L'usura nel diritto, nella storia e nell'arte*, Napoli 1924; M. BUTERA, v. “Usura”, in *Digesto Italiano*, 1927, vol. XXIV, pp. 120-140; S. CICALA, *Il delitto d'usura. Studio sociologico-giuridico*, Catania 1929; A. KNOLL, *Der Zins in der Scholastik*, Innsbruck 1933; G. DE MARIA, v. “Interesse”, in *Enciclopedia Italiana*, 1933, vol. XIX, pp. 378-384; T.P. MC LAUGHLIN, *The teaching of the Canonists on usury (XII, XIII and XIV centuries)*, in «*Medieval Studies*», I, 1939, pp. 81-147; B.W. DEMPSEY, *Interest et Usury*, Washington D. C. 1943; B. NELSON, *The idea of usury. From Tribal Brotherhood to Universal Otherhood*, Princeton 1949; C. LE BRAS, *La doctrine ecclésiastique de l'usure à l'époque classique (XII-XV siècles)*, v. “Usure”, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, Paris 1950, T. XV, 2, coll. 2336-2372; H. DU PASSAGE, *La doctrine de l'usure à partir du XVI siècle*, *ibid.*, coll. 2372-2390; A. DUMAS, v. “Intérêt et usure”, in *Dictionnaire de droit canonique*, Paris 1953, V, coll. 1475-1518; J. T. NOONAN, *The scholastic analysis of usury*, Cambridge (Massachusetts) 1957; M. A. BENEDETTO, v. “Usura-Diritto intermedio”, in *Novissimo Digesto Italiano*, Torino 1957, XX, pp. 371-378; P. CARON, v. “Usura- Diritto canonico”, *ibid.*, pp. 378-381; J. IBANES, *La Doctrine de l'Eglise et les réalités économiques au XIII siècle: l'intérêt, le prix et la monnaie*, Paris 1967; B. SCHNAPPER, *La répression de l'usure et*

l'évolution économique, in « Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis », 37 (1969), pp. 7-53. Si consultino, inoltre, fra i contributi più recenti: R. DE ROOVER, *La pensée économique des scholastiques, doctrines et methodes*, Paris-Montreal 1971; R. TAVENEAUX, *Jansénisme et prêt à intérêt*, Paris 1977; O. CAPITANI, *Sulla questione dell'usura nel Medio Evo*, in *L'etica economica medievale*, a cura di O. CAPITANI, Bologna 1974, pp. 23-46; G. CASSANDRO, *Saggi di storia del diritto commerciale*, Napoli 1978; J. HÖFFNER, *La dottrina sociale cristiana*, Roma 1979; O. NUCCIO, *Il pensiero economico italiano*, vol. I, *Le fonti (1050-1450). L'età laica e la formazione dello spirito economico*, Sassari 1984-1985; A. SPICCIANI, *L'etica laica e la formazione dello spirito economico nel medioevo (1050-1450)*, in «Quaderni di storia dell'economia politica», III, 1985, 2, pp. 159-166; B. CLAVERO, *The jurisprudence on usury as social paradigm in the history of Europe*, in *Historische Soziologie der Rechtswissenschaft*, Frankfurt am Mein 1986; J. LE GOFF, *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Roma-Bari 1987; E. CORTESE, *Lex, aequitas, utrumque ius nella prima civilistica*, in 'Lex et Iustitia nell'utrumque ius: radici antiche e prospettive attuali'. Atti del VII Colloquio Internazionale romanistico-civilistico 12 -14 maggio 1988, Città del Vaticano, 1989; A. SPICCIANI, *Capitale e interesse tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XIV*, Roma 1990; I. BIROCCHI, *Tra elaborazioni nuove e dottrina tradizionale. Il contratto trino e la natura contractus*, in «Quaderni fiorentini», XIX (1990), pp. 243-322; M. BOARÌ, v. "Usura-Diritto intermedio", in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1992, pp. 1135-1141; U. SANTARELLI, *Il divieto delle usure da canone morale a regola giuridica. Modalità ed esiti di un "trapianto"*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LVI (1993), pp. 51-73; ID., *Sei lezioni sull'usura*, Pisa 1995; G. REGAZZINI – M. REGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, Bologna 1995; V. FERRANDINO, *Credito ed usura al tempo di Sant'Alfonso de' Liguori*, in *Diritto alla vita e debito estero*, Napoli 1997, pp. 53-73; C. GAMBÀ, *Natura e proprietà ed usura secondo lo ius commune*, in *Diritto alla vita e debito estero*, cit., pp. 99-128; R. SAVELLI, *Diritto Romano e teologia riformata. Du Moulin di fronte al problema del denaro*, in «Materiali per una cultura giuridica», Anno XXIII, n.1, Giugno 1993, pp. 291-324; ID., *Giuristi, denari e monti. Percorsi di lettura tra '500 e '700*, in *Il santo Monte di Pietà e la Cassa di Risparmio in Reggio Emilia*, a cura di G. Adani e P. Prodi, Reggio Emilia, 1994, pp. 73-90; R.M. GELPI – F. JULIEN-LABRUYÈRE, *Storia del credito al consumo: la dottrina e la pratica*, Bologna 1994; E. GALLO, *L'usura nell'evoluzione dei tempi fino agli ultimi provvedimenti normativi*, in *Dir.Pen.Proc.*, 1995, pp. 298ss; R. COPPOLA, *Il problema dell'usura nella visione e nel diritto della chiesa*, in *L'usura ieri ed oggi*: Convegno su : "L'usura ieri ed oggi" Foggia, 7-8 aprile 1995 / a cura di S. TAFARO. – Bari 1997, pp. 249-258; U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino 1998; U. PETRONIO, *Il denaro è una merce. Il prestito a interesse tra Fisiocrazia e Codificazione*, in «Rivista di diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni», n. 1-2/3-4 (Gennaio-Febbraio/Marzo-Aprile) 2001, pp. 55-94; G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età moderna*, Bologna 2002; A. CERNIGLIARO, *L'usura virtuosa*, in *Mercato del credito e usura*, a cura di F. MACARIO e A. MANNA, Milano 2002; E. KERRIGE, *Usure, interest and the Reformation*, Aldershot 2002; V. MARTINO, *Usura dal misticismo alle pratiche mercantili*, in AA. VV. *Mercato del credito e usura*, a cura di F. MACARIO e A. MANNA, Milano 2002; C. GAMBÀ, *Licita usura. Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna*, Roma 2003; ID., *Natura ed usura. La disputa ottocentesca sulla liceità del prestito ad interesse*, in «Rivista di storia del diritto italiano», Anno LXXXVII, Vol. LXXVII, (2004), pp. 139-186; J.A. WIDOW, *La ética económica y la usura, II. Una compleja*

È sufficiente tenere a mente, del resto, la posizione allarmata, specchio di un diffusissimo modo di pensare, assunta da moralisti e canonisti medievali in merito ai *mala et pericula* derivabili dall'esercizio delle attività feneratizie.

Si vedano, ad esempio, le frasi colme d'angoscia elaborate da Sinibaldo de' Fieschi, il papa Innocenzo IV, nei suoi *Commentaria in quinque libros decretalium*, allorché fece esplicito riferimento agli effetti deleteri dei prestiti ad un elevato tasso d'interesse:

[sunt mala] quia non intenderent homines culturae possessionum, nisi quando aliud non possent, et ita tanta caristia quod omnes pauperes fame perirent¹¹.

L'individuazione dei *mala et pericula* derivabili da un esercizio generalizzato del credito feneratizio ad un *immoderatus* tasso d'interesse si accompagnò, di solito, nei pareri negativi espressi da teologi, canonisti e legisti medievali sulla *licitas ex omni iure* del prestito ad interesse, a drastiche ed inequivocabili condanne nei confronti di un'intera categoria sociale, la "razza maledetta" degli *usurarii*, cioè, dei *foeneratores* abituali.

È sufficiente rileggere la lapidaria definizione fornita da Pietro Cantore nel suo *Liber causae conscientiae*:

Omnis foenerator est raptor, et omnis raptor est improbus fur¹²

Ugualmente incisiva si rivela, altresì, la definizione contenuta in un passo della *Summa de paenitentia* di Raimondo di Penyafort:

historia, in *Anales de la Fundacion Francisco Elias de Tejada*, 2004, pp. 27ss; P. VISMARA, *Oltre l'usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse*, Soveria Mannelli [2004]; A. LANDÌ, *Ad evitandas usuras: ricerche sul contratto di censo nell'usus modernus Pandectarum*, Roma 2004; U. SANTARELLI, *Sei lezioni sull'usura*, Pisa 2005; M. NATALE, *Il dibattito sull'usura. Tra divieti formali e prassi giuridica. Documenti inediti delle magistrature napoletane (1745)*, in *Frontiera d'Europa*, Napoli 2005, n.1, pp. 91-73; F. ROGGERO, *Universitates, censi e imposte dirette nel regno di Napoli (sec. 17.)*; M. TITA, *Processi per usura. Ideologie giuridiche e soluzioni giudiziarie tra Sette e Ottocento*, Napoli 2008; P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, Padova 2008; A. BOIDO, *Usura e diritto penale: la meritevolezza della pena nell'attuale momento storico* [Assago] 2010.

¹¹ INNOCENTIUS IV (SINIBALDUS FLISCUS), *Commentaria super libros quinque decretalium*, Francoforti ad Moenum 1570, f. 516r.

¹² PETRUS CANTOR, *Summa de sacramentis et animae consiliis*, a cura di J.A. DUGAUQUIER, Louvain – Lille 1963, p. 221.

Dictum est supra de rapina, sed quia usura parum vel nihil distat a rapina, de ea consequenter agendum est.¹³

L'*usura* fu equiparata, dunque, dal celebre canonista ad un *quid* assai poco dissimile dalla rapina e del tutto contrario ai principi eterni di giustizia.

Definizioni analoghe vennero approntate da altri moralisti e canonisti medievali, da Robert de Courçon¹⁴ a Gilles de Lessines¹⁵, da Enrico da Susa¹⁶ a Giovanni d'Andrea¹⁷.

L'autore dello *Speculum morale*¹⁸ non si limitò, invece, a riprodurre, per l'ennesima volta, il collaudato *clichet* modulato sull'equiparazione fra il riprovato *foenus* e l'*atrox rapina*, ma perfettamente consapevole delle umane debolezze, servendosi di ben congegnati artifici retorici, intese ammonire chiunque a non lasciarsi infettare irrimediabilmente del male pernicioso rappresentato dalla *pestifera et mortalis usura*.

Propter immanitatem huius in scriptura comparatur leoni, qui venationi incumbit semper. Usurarius est [...] sicut vulpecula in domo cuiusdam qui eam nutrierat inter gallinas; cum autem propter forefactum suum eam expulisset a domo, die ac nocte gallinas rapiebat, et deplumbabat occulte.¹⁹

¹³ S. RAIMUNDUS DE PENNAFORTE, *Summa de paenitentia*, Curantibus X. OCHOA e A. DIAZ, Roma 1976, Vol. I, T. B, lib. II, tit. VII, col. 537.

¹⁴ Si confronti G. LEFRÈVE, *Le Traité "De usura" de Robert de Courçon*, in *Travaux et Memoires de l'Université de Lille*, Lille 1902, T. X, mem. 30, pp. 35-37: 'Et sic tollerentur omnes foeneratores et seditiosi et raptores, et sic posent fieri elemosynae et fabricae ecclesiarum, et omnia sic reducentur ad pristinum statum'.

¹⁵ G. DE LESSINES, *De usuris in communi*, in S. THOMAE AQUINATIS, *Opera omnia*, Parmae 1864, tit. XVII, p. 416b: '[usura] mala est contra naturam, adhuc pejor quae sit per exercitium turpitudinum corporalium'.

¹⁶ HENRICIUS DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS, *Summa Aurea*, Venetiis 1574, col. 1612: 'Supra de furtis et raptoribus: et quia nullus improbius fur, vel raptor, quam usurarius et quo ad restitutionis legem, parum refert, utrum per rapinam, vel per furtum, vel usuram res pervenerit ad aliquem, [...] ideo post tractatur Rapinae et furti, subiicimus de usuris'.

¹⁷ IOANNES ANDRAEAE, *In titulum de Regulis iuris Novella Commentaria*, Venetiis 1581, f. 63rb: 'Secundo patet hoc idem, quia certum est quod in rapina est actus ex natura rei vitiosus et malitia convolutus, qui autem accipit usuram, facit rapinam'.

¹⁸ VINCENTIUS BELLOVACENSIS, *Speculum morale*, Duaci 1624 = Graz 1964.

¹⁹ *Ibidem*, col. 1302.

Addirittura, al culmine della durissima requisitoria *contra pravitatem foenerantium*, costruita con straordinaria vivacità di immagini dal moralista francese, prendeva forma l'allucinante *comparatio* tra l'*usurarius* e le massime estrinsecazioni possibili del male: l'inferno, la morte ed il demonio.

Item similis est inferno, quia insatiabilis, et semper habet os apertum ad suscipiendum . [...] Deterior est morte, quae solum semel percutit. Item similis est diabolo. Sicut enim diabolus peccat incessanter, sic usurarius, cuius peccatum non dormit. Sicut officium diaboli est peccare, ita officium usurarii est purum peccatum. Sicut diabolus blande intrat, et patienter expectat usque ad finem pro modico capitali, quod quanto plus tenuit homo, tanto plura exigit; sic usurarius vult quod diu teneatur capitale suum, quo incessanter hominem consumit²⁰.

L'inflessibile condanna inflitta nei confronti degli *usurarii* fu ribadita anche da eminenti esponenti delle scuole giuridiche medievali.

Adeguandosi all'*opinio* di tanti canonisti e teologi a lui coevi, ad esempio, Rolandino de' Passaggieri, il celebre docente di arti notarili vissuto nel XIII secolo, giunse ad assimilare, nella sua *Summa totius artis notariae*, il *foenus* ai peggiori crimini di cui l'uomo si sarebbe potuto macchiare ed a pronunciare in termini apocalittici una terribile sentenza di condanna.

Verutamen foeneratores hanc piam causam in impiam convertentes, et retorquentes in mortis et damnationis eorum cum illud donum Dei tempora et temporum momenta hominibus aequae pauperibus, et divitibus, et animalibus communia universis, ut propria vendunt furtum sub quodam subventionis velamine committentes. Igitur cum nemo ambigat, et etiam in idem inficiari non audeant: hoc mortale fore peccatum sicutque homicida, adultero, vel latroni circa ipsa scelera scienter aliquod opus praestant unius eiusdemque culpa obligat se ad poenam²¹.

Ancora una volta, nelle parole del celebre notaio bolognese, l'accostamento dotato d'indubbia efficacia dissuasiva fra il prestito ad

²⁰ *Ibidem*, col. 1303.

²¹ ROLANDINUS RODOLPHINUS BONONIENSIS (ROLANDINO DE' PASSAGGIERI), *Summa totius artis notariae*, Venetiis 1546, cap. III, *De debitis et creditis*, ff. 83r – 84r.

elevato tasso d'interesse ed i crimini più efferati, dal furto alla rapina, dall'adulterio all'omicidio.

Anche, fra gli altri, uno dei massimi esponenti della Scuola del Commento, Baldo degli Ubaldi, non nascose affatto la sua avversità nei confronti di coloro che abitualmente richiedevano l'*usura foeneraticia* con la *prava intentio* di lucrare a danno dei loro debitori.

Invero impressionante, anzi, si palesa la sequenza di epiteti ingiuriosi rivolti da Baldo, nell'ambito di uno dei suoi *consilia*, agli usurai di professione²².

Terribile, nell'accostamento delineato, ad esempio, la qualifica attribuita loro all'inizio del parere:

Usurarius similis est leproso, qui per morbi contagium alios inficit. Et ideo usurarii sunt leprosi: et de sanorum consortio debent expelli, quia mali mores de rebus publicis extirpandi sunt.²³

Altrettanto incisiva, per la verità, si rivela anche la *comparatio* prospettata in seguito dal Perugino:

usurarius similis est vermiculo ligni, quia vermiculus ad tactum apparet lenis: sed dentes habet ita durissimos, quod omne lignum devorat.²⁴

Ancor più terrificanti, forse, le ulteriori *similitudines* delineate dal grande giurista nella parte finale del *consilium*:

et nota quod usurarius ore lingit, et stringit sicut scorpio, et sicut leo famelicus semper quaerit, quem denotet, et fraudem committit in omnibus praedicamentis, dum recipit, quod non dedit: vel plusquam dedit: vel dedit malum frumentum et recipit bonum: vel in loco in quo non dedit.²⁵

Acclarata, a gran voce, l'incontenibile avidità degli usurai, paragonabile soltanto all'insaziabile voracità dei più famelici, feroci, velenosi ed immondi esseri viventi, il giurista non avrebbe potuto fare a

²² BALDUS DE UBALDIS, *Consiliorum sive Responsorum*, Venetiis 1575, III, cons. CCCXLIX, f. 131.

²³ *Ibidem*

²⁴ *Ibidem*

²⁵ *Ibidem*

meno di concludere con una frase che ancor oggi si palesa drammaticamente pertinente:

in foeneratore nulla potest esse civilitas, ubi nulla cadit humanitas.²⁶

Numerosissime, inoltre, le testimonianze successive dell'adequarsi delle *opiniones doctorum* all'atteggiamento d'inflessibile condanna delle pratiche usuarie insito da sempre nella coscienza popolare.

Moralisti, canonisti e legisti, pur palesando posizioni fieramente contrapposte nell'ambito del secolare dibattito sulla liceità o meno *ex iure naturali* del prestito ad interesse, si mostrarono pienamente concordi nel denunciare l'attività *contra iustitiam* di quanti, per smodata sete di guadagno, avessero preteso estorcere *immoderatae usurae* ai propri debitori.

Una indubbia *concordia opinionum*, quindi, al di là, di dispute più o meno accese e costantemente ricorrenti sulla validità delle argomentazioni *contra licitatem foeneris* avanzate in età medievale dai detrattori del prestito ad interesse e basate o sulla invendibilità del tempo, *res in dominio Dei* e non già patrimonio di un essere umano, il *foenerator*, il quale, riscuotendo alla scadenza stabilita le *usurae*, avrebbe finito con il lucrare proprio sulla dilazione della *restitutio sortis*, oppure sull'indebito sfruttamento da parte del *mutuans* della cosiddetta *industria*, cioè, l'oculata gestione del capitale, bene appartenente, una volta prestato, in modo esclusivo, al mutuatario ed unica *causa* di lecito arricchimento, ovvero sulla mancata assunzione da parte del mutuante del rischio di perdere il bene concesso in prestito (il cosiddetto *periculum sortis*) e sulla possibilità di ricavarne un *iustum lucrum*, od anche sulla sterilità del denaro, bene da intendere esclusivamente come strumento di scambio e giammai come mezzo d'accumulazione di ricchezza, od, infine, sull'incidenza da attribuire all'avvenuto trasferimento del *dominium sortis* a favore del mutuatario sul diritto del mutuante di ricavare un *lucrum* da tale capitale concesso in prestito.

Orbene, non soltanto, canonisti come Graziano²⁷, Enrico da Susa²⁸, Giovanni d'Andrea²⁹, Niccolò Tedeschi³⁰ o civilisti come Azzone³¹,

²⁶ *Ibidem*

²⁷ Cfr. cc. 1-4, C.XIV, q. III; cc. 8-11, C.XIV, q. IV.

Accursio³² e Francesco Accolti³³ che, seppur con argomentazioni diverse, condannarono come *illicitum ex iure naturae* il prestito ad interesse, ma anche legisti del livello di Vacario³⁴ o di Jacques de Revigny³⁵, i quali, invece, si pronunciarono per la *naturalis aequitas* delle *usurae*, qualificarono come indebiti gli interessi *ultra legitimum modum*.

²⁸ HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS *Summa Aurea*, IV, rub. *De usuris*, Venetiis 1574 = Torino 1963, col. 1612: ‘Supra de furtibus et raptoribus: et quia nullus improbius fur, vel raptor, quam usurarius et quo ad restitutionis legem refert, utrum per rapinam, vel per furtum, vel usuram res pervenerit ad aliquem [...] ideo post tractatus rapinae et furti, subiicimus de usuris’.

²⁹ IOANNES ANDREAEE, *In sextum Decretalium librum Novella Commentaria*, in c. *Usurarum*, IV, *De usuris*, n. 2, Venetiis 1581 = Torino 1966, f. 63rb: ‘Secundo patet hoc idem, quia autem est quod in rapina est actus ex natura rei vitiosus et malitia convolutus, qui autem accipit usuram, facit rapinam’.

³⁰ NICOLAUS DE TUDESCHIS (ABBAS PANORMITANUS), *Commentaria ad quartum et quintum libros Decretalium*, Augustae Taurinorum 1577, V, rub. *ad tit. de usuris*, f. 123r: ‘Quin usuram exercens, rapinam quodammodo et furtum committit, sive rapinam [...] post quam usum est de raptoribus et de furtis competenti ordine subiicitur rubrica de usura’.

³¹ AZO, *Summa super Codicem*, Papie 1506 = Augustae Taurinorum 1966, *De usuris rubrica*, p. 141b: ‘Hoc de iure humano. Lege autem Dei quae veteri et novo testamento continetur omnes usurarum obligationes prohibitaes sunt et execratae[...] nihil ergo valet quod sequitur [...] cum et dicat sacros canones pro legibus observandos’.

³² Cfr. gl. *Cadat ad Auth. Ad Haec, post l. Cum frumentum, de usuris* (C 4.32.16); gl. *Petrum Apostolum ad l. Cunctos populos, De summa Trinitate et fide Catholica* (C.1.1.1) in ACCURSIUS, *Glossa in Codicem*, Venetiis 1488 = Augustae Taurinorum 1968, p. 220: ‘Sed secundum io.(annem) a.(zonem) et nos in rusticis est non solum in morandis usuries vel accessionibus sed in toto tolluntur usure ut in aut. de ecclesiasticis titulis §1 col IX (Nov. 131=Auth.9.6.1) ubi dicat servandas regulas factorum quattuor conciliorum sunt enim prohibitaes in niceno [...] item si nulla lex diceret adhuc non valeret cum sint contra legem Dei et inferior non poterit tollere legem superioris’.

³³ FRANCISCUS DE ACCOLTIS, *In primam et secundam Codicis partem Commentaria*, Venetiis 1589, *Ad l. Cunctos populos, De summa Trinitate et fide Catholica* (C.1.1.1), f. 2va, n. 5: ‘Teneo quod usurae omni iure usura sit prohibita. Et primo, iure naturali prohibetur, et probo sic, secundum naturam eis debet esse commodum rei cuius est periculum [...] sed periculum pecuniae mutuatae est debitoris [...] ergo creditor nullum commodum percipere potest [...] et sic conclude, quod omni iure [...] usura est prohibita’.

³⁴ F. DE ZULUETA, *The Liber Pauperum of Vacarius*, London 1927, Lib. IV, tit. 61, p. 168: ‘Est ius optimum, ubi utrumque concurrunt et naturale et civile ut hic, quia sponte promisit, naturaliter tenetur et quia per stipulationem civiliter’.

³⁵ JACOBUS DE RAVANIS, *Lectura super Codice*, [attr. a PETRUS DE BELLA PERTHICA], IV, rub. *De usuris*, Parisiis 1519 = Bologna 1967, ff. CXCIIIv – CXCIVr.: ‘Nec ista ratio movet me in re que fuit mea in permutatione que prohibet quando possum pacisci quod reddatur mihi cum alia eque bona. Sic dicam in mutuo. Unde dico cum lege ista quod usure de equitate naturali non sunt prohibitaes licet prohibeantur lege divina’.

Si pensi, ad esempio, ad uno dei primissimi legisti, l'anonimo redattore della *Lex Romana canonice compta*³⁶, sicuramente un ecclesiastico vissuto assai prima della rinascita degli studi nell'*Alma Mater*. Quando s'accinse ad affrontare le problematiche relative alla *datio usurarum*, non fece alcun cenno ad una *naturalis iniquitas* del prestito ad interesse, ma si limitò a riportare il dettato normativo inserito nella Compilazione giustiniana.

Lo sconosciuto ecclesiastico, da esperto conoscitore dello *ius civile*, non perse l'occasione, però, di condannare severamente il prestito stipulato ad un eccessivo tasso d'interesse³⁷.

Illuminanti risultano, altresì, anche i concetti elaborati successivamente *in materia usurarum* da un famoso legista del XII secolo, Rogerio³⁸.

Secondo il parere espresso dal giurista, l'*usus* del denaro concesso al richiedente avrebbe garantito comunque al mutuante leciti interessi *ultra sortem*, a prescindere dalle formalità con cui erano stati pattuiti o da eventuali ritardi nella restituzione del capitale prestato.

Il legista, tuttavia, mostrò di rendersi conto che l'unico ostacolo ad una definitiva conferma dell'*aequitas* insita nelle *usurae ultra sortem receptae* sarebbe stato rappresentato dall'eccessiva esosità dei tassi d'interessi.

Qualora il *foenerator* avesse preteso ed ottenuto dal proprio debitore l'esborso di *immoderatae usurae*, sarebbe stato obbligato a restituire l'indebito sovrappiù ovvero a dedurne l'importo dal capitale concesso in mutuo ed, alla scadenza dei termini, recuperabile.

Non già quindi, secondo il legista medievale, il *foenus* si sarebbe dovuto condannare, quale forma contrattuale, seppur ammessa dal diritto giustiniano, comunque, del tutto contrario allo *ius naturae*, bensì unicamente la sua degenerazione in un negozio indiscutibilmente *contra*

³⁶ C.G. MOR, *Le romana canonice compta. Testo di leggi romano-canoniche del secolo IX pubblicato sul ms. Parigino Bibl. Nat. 12448*, Pavia, 1927, p. 164.

³⁷ *Ibidem*: 'Scire autem debes, quia qui illicitas usuras percepit infamia notatur'

³⁸ ROGERIUS, *Summa Codicis*, in *Scripta Anecdota Glossatorum*, a cura di G.B. PALMIERI, Bononiae 1914, vol I, p. 120: 'Sed si ultra modum statutum a lege sint conventae vel promissae etiam si in pignus in his obligatum sit iure non exiguntur, aut ut indebitae repetuntur, aut in sortem computantur'.

legem e per di più, in sé fraudolento, poiché posto in essere per favorire soltanto una delle parti a totale danno dell'altro³⁹.

Analoghi concetti vennero espressi da altri giuristi coevi, come l'anonimo autore della *Summa Trecensis*⁴⁰ o Piacentino⁴¹.

2. *La condanna degli interessi eccessivi nella dottrina giuridica dell'età moderna*

Lo stesso atteggiamento è riscontrabile in altri più recenti fautori dell'intrinseca liceità del prestito ad interesse.

Il riferimento alla modica entità dei tassi divenne, anzi, nell'ambito delle loro trattazioni, l'asse portante su cui edificare lo schema difensivo della *naturalis aequitas* del *foenus*.

Charles Du Moulin⁴² costruì, ad esempio, nella prima metà del Cinquecento, sulla *modération et restriction des usures* la sua celebre teoria dell'inesistenza delle cosiddette *usurae lucratoriae*, tanto severamente condannate, a differenza di quelle *compensatoriae* e *punitoriae*, da tanti teologi e canonisti.

Il *quicquid ultra sortem receptum* dal *mutuans*, qualora non fosse stato percepito ad un tasso eccessivo e nemmeno *pauperibus petitum*, giammai si sarebbe potuto qualificare *lucrum*, dovendosi identificare, invece, sempre e comunque, (per la capacità propria del denaro, se investito, di *germinare*) in una *compensatio damni*, al pari delle *usurae* imposte al debitore per il ritardo o il mancato compimento di prestazioni dovute ovvero degli interessi riscossi dal creditore in virtù dei cosiddetti titoli estrinseci al mutuo costituiti dal danno emergente e dal lucro cessante.

³⁹ *Ibidem*, p. 120.

⁴⁰ H. FITTING, *Summa Codicis des Irnerius mit einer Enleitung*, Berlin 1894= Frankfurt am Mein 1971, p. 108: 'Equum quippe est, ut cum pecuniam meam usum est, exinde utilitatem percipere valeam, quae usura appellatur'.

⁴¹ PLACENTINUS, *Summa Codicis*, Moguntiae 1536 = Torino 1962, pp. 165-166: 'Usura nomen accipit ab usu, quia seculari et humana ratione aequum est, ut is det usuram qui suscepit meam utendam'.

⁴² CAROLUS MOLINAEUS (CHARLES DU MOULIN), *Tractatus contractuum et usurarum, redditumque pecunia constitutorum*, in CAROLI MOLINAEI *Operum*, Parisiis 1658, T. II, coll. 2-664.

Per Du Moulin l'*usura*, nel senso di interesse, non si sarebbe dovuta considerare, perciò, intrinsecamente malvagia, non avrebbe portato in sé nessun germe perverso: sarebbe divenuta *odiosa* soltanto quando fosse risultata palesemente eccessiva, sproporzionata al danno subito dal mutuante per il mancato utilizzo del proprio capitale concesso in prestito⁴³.

Dello stesso avviso altri giuristi cinquecenteschi, come, fra gli altri, Altusio,⁴⁴ Borcholten⁴⁵ o Donello⁴⁶, i quali ribadirono l'*illicitas ex iure divino et naturali* di ogni *usura turpis et proximum rodens*, ma ammisero, al contempo, che fosse perfettamente *aequum usuras exigere sine incommodo et iniuria debitoris*.

Da Grozio⁴⁷ al Noodt⁴⁸, dal Voet⁴⁹ all'Einuccio⁵⁰, dal Maffei⁵¹ al Lampredi⁵², tutti, nel corso del XVII e XVIII secolo, basarono il loro giudizio d'intrinseca equità sulla compensazione, mediante la *receptio di usurae moderatae*, dei mancati profitti ricavabili dal capitale concesso in prestito.

⁴³ *Ibidem*, col. 451, n. 530.

⁴⁴ JOHANNES ALTHUSIUS (ALTHAUS), *Dicaelologicae libri tres. Totum et universum ius, quo utimur, complectentes*, Francofurti 1649, Lib. I, cap. LXVI, *De negotio accessorio, seu relato conventionis utriusque contrahentis*, p. 232, n. 44: 'Usuras, vero, quae dantur ab illo debitore qui non pauper est, et commodum vel fructum ex sorte credita sensit omne iure probari constat'.

⁴⁵ JOHANNES BORCHOLTEN, *Commentaria in titulum XXXII, Libri IIII Codicis, qui inscribitur de usuris*, Hemstadi 1583: '[Illicitae de iure naturali] usurae quae debitores nimium opprimunt et quae lucri causa proximo nocent.'

⁴⁶ HUGO DONELLUS, *Commentaria in Codicem Justiniani*, in *Opera omnia*, Maceratae, 1832, *ad Auth. Ad Haec post l. Cum non frumentum* (C.4.32.16), col. 418, n. 12: 'Est usura turpis et proximo rodens ea quae coniuncta est cum incommodo et iniuria proximi. Si qua usura non est huiusmodi ea non pugnat cum lege Dei'.

⁴⁷ H. GROTIUS, *De iure belli et pacis*, Lausanne 1758, Lib. II, cap. XII, § 20, pp. 720-728.

⁴⁸ G. NOODT, *De foenore et usuris libri tres*, in *Opera Omnia*, Napoli 1786, T.1, Lib. I, cap. VI, pp. 216-218.

⁴⁹ J. VOET, *Commentarius ad Pandectas*, Coloniae Allobrogum 1749, Lib. XXII, Tit. 1, *De Usuris et Fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora*, p. 716a, n. 4.

⁵⁰ J.G. HEINECKE, *Elementa iuris naturae et gentium*, Neapoli 1764, Lib. I, cap. XIII, pp. 259-260.

⁵¹ S. MAFFEI, *Dell'impiego del denaro libri tre*, Verona 1744, Libro III, cap. I, pp.100-108.

⁵² G. LAMPREDI, *Iuris publicis universalis sive Iuris naturae et gentium Theoremata*, Liburni 1776, *Pars Prima*, pp. 361-372.

3. *L'illiciteità degli interessi eccessivi nella legislazione e nella dottrina dell'età contemporanea*

La necessità di mantenere entro limiti modesti il tasso degli interessi per non ledere principi di *ius naturale* venne posta in evidenza anche nel corso dei lavori preparatori del *Code Napoléon*, nel quale, come è noto, il prestito ad interesse, in base agli articoli 1905⁵³ e 1907⁵⁴, fu espressamente accolto quale contratto perfettamente lecito. Uno dei principali redattori, il Portalis nel suo *Discours préliminaire* del 12 agosto 1800⁵⁵, tenuto in occasione della presentazione del progetto di Codice alla Commissione di Governo, affermò che *le prix de l'argent* dovesse essere moderato, al fine d'incoraggiare in maniera proficua le attività produttive.

Concetti analoghi vennero espressi nella presentazione del *Code* al Corpo Legislativo dal Galli⁵⁶, dal tribuno Albisson nel suo *Descours*

⁵³ *Code civil*, Livre III, Titre X, Chapitre III, Art. 1905: 'Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières.

⁵⁴ *Ibidem*, Art. 1907: 'L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les que la loi ne le prohibe pas'.

⁵⁵ J.E. PORTALIS, *Discours préliminaire prononcé lors de la présentation du projet de la Commission du gouvernement*, in J.G. LOCRÉ, *La législation civile, commerciale et criminelle de la France*, Paris 1827-1832, I, p. 303: 'Jamais les usures n'ont été plus effroyables que lorsque l'intérêt a été prohibé. En défendant une chose honnête et nécessaire, on ne fait qu'avilir ceux qui les font et les rendre malhonnêtes gens. S'il faut que l'argent ait un prix, il faut aussi que ce prix soit peu considérable. L'intérêt modéré de l'argent encourage toutes les entreprises utiles, il donne aux propriétaires de terre que veulent se livrer à des nouvelles cultures, l'espoir fondé d'obtenir de secours à un prix raisonnable; il met les négocians et les manufacturiers à portée de lutter, avec succès, contre l'industrie étrangère'.

⁵⁶ Cfr. P.A. FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du Code civil*, Paris 1836, XIV, pp. 453-454: *Présentation au Corps législatif et exposé des motifs par M. Galli*, 11 ventose, an XII, (2 mars 1804). Livre III, Titre XV, *Du prêt*: '[...] un auteur célèbre d'une fameuse contrée d'Italie nous observe que l'intérêt ne l'exige pas comme un fruit de l'argent, mais bien comme le prix de la commodité et de l'avantage qui en résulte à celui qui prend l'argent à prêt. Effectivement l'on a considéré l'intérêt comme une indemnité des bénéfices que le prêteur aurait pu tirer de son argent s'i s'en était réservé l'usage. Le même auteur italien, Antoine Genovesi, voudrait ce pendant que le taux de l'intérêt fût modique, parce que cette modicité invite et engage plusieurs personnes à emprunter de l'argent pour le verser ensuite dans des ouvrages d'industrie, dans la culture des champs, dans celle des animaux, dans des manufactures, dans le commerce.

*devant le Corps législatif*⁵⁷ e dal Boutteville⁵⁸ nel suo discorso davanti al Tribunato.

In tale occasione, il tribuno ribadì che un tasso d'interesse troppo alto fosse un male, un grande male e un tasso moderato o molto basso fosse, in qualche misura, il vero garante della prosperità pubblica.

In fondo, parve riecheggiare nelle parole del Tribuno la stessa preoccupazione che aveva spinto, secoli addietro, alcuni canonisti medievali ad individuare e denunciare i *mala et percula* derivabili dall'esercizio delle attività feneratizie.

Testimonianze significative di una diffusa presa di posizione contro quanti, per smodata sete di guadagno avessero preteso estorcere *immoderatae usurae* ai propri debitori, appaiono, del resto, le parole pronunciate in pieno secolo XIX, dai principali protagonisti di quella che può considerarsi l'ultima disputa sulla liceità del prestito ad interesse, vale a dire, da una parte, l'abate romano Marco Mastrofini e l'anonimo Accademico Tiberino, dall'altra il loro più agguerrito avversario, il conte Monaldo Leopardi.

Il Mastrofini, infatti, nell'ambito della sua opera *Le usure libri tre*, scritta in difesa della liceità del prestito ad interesse, affermò senza esitazione:

Ritengasi dunque che dove non si tratta di poveri, né di frodi, né di eccessi, o più chiaramente, che dove l'uso dei denari non si dona, né si dee donare, ritengasi dico, che se questo uso con durata certa si pattuisce a congruo e razionale prezzo, né l'evangelica dottrina gli si oppone, né la legge naturale lo riprova, né lo condanna d'ingiustizia e non di restituzione⁵⁹.

⁵⁷ *Ibidem*, p. 472, *Discussion devant le Corps législatif. Discours prononcé par le tribun Albisson*, 19 ventose an XII (9 mars 1804): 'C'est la juste haine de l'usure qui a fait condamner l'intérêt: mais, autant l'une est coupable, autant l'autre est innocent; autant l'une peut faire des malheureux, autant l'autre peut en soulager; autant l'usure peut nuire au commerce, autant un intérêt modéré peut contribuer à sa prospérité'.

⁵⁸ *Ibidem* p. 463, *Communication officielle au Tribunat. Rapport fait par le tribun Boutteville*, 16 ventose an XII (7 mars 1804): 'Sans doute l'élévation du taux de l'intérêt est un mal, un grand mal. Le taux peu élevé ou très-bas de l'intérêt est en quelque sorte le vrai garant de la prospérité publique'.

⁵⁹ M. MASTROFINI, *Le usure libri tre*, Roma 1831, pp. 355-356.

Ancor più esplicito l'anonimo Accademico Tiberino, sacerdote di Montepulciano, che pur condividendo le opinioni del Mastrofini sulla liceità del prestito ad un limitato tasso d'interesse, tenne a sottolineare:

Tutti parlano dell'usura come se fosse una febbre, tutti l'aborriscono, si conoscono dei metodi per moderarla, per troncarla, ma se ne ignora la natura. Così molti la condannarono, altri molti la moderarono, tutti la detestano⁶⁰.

Contro l'odiata stirpe degli usurai si scagliò ovviamente anche il conte Monaldo Leopardi nell'ambito della sua inesorabile condanna del prestito ad interesse:

Nella scrittura antica, nel Nuovo Testamento, negli scritti dei Padri, nei canoni dei concili, nelle costituzioni dei pontefici e nel consenso degli uomini si è sempre esclamato e si esclama costantemente contro il peccato d'usura, dunque nella categoria delle azioni umane ci ha da essere un'azione peccaminosa generalmente riconosciuta sotto il nome di usura⁶¹.

Non a caso tali indiscutibili attestazioni di ferrea condanna del prestito usurario si verificarono nel corso di un dibattito che ebbe luogo nel solo scenario possibile, vale a dire, nell'ambito delle uniche entità politiche italiane, il Granducato di Toscana e lo Stato Pontificio, in cui non si era provveduto a riprodurre in nuove forme codificate il testo dell'art. 1905 del *Code Napoléon* che, come è noto, così recitava:

Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d'argent, soit de denrées ou d'autres choses mobilières.

Per quanto, in particolare, riguarda lo Stato Ecclesiastico, si rammenta che il restaurato governo pontificio, in virtù dell'Editto del cardinale Rivarola, emanato il 31 maggio 1814, aveva richiamato in vita "le antiche leggi", ripristinando così il divieto canonico di prestare ad interesse⁶² ed il

⁶⁰ Cfr. *L'uso fruttifero del denaro difeso da un Sacerdote di Montepulciano Accademico Tiberino*, Firenze 1832, p. 23.

⁶¹ M. LEOPARDI, *La giustizia nei contratti e l'usura*, Modena 1834, p. 106.

⁶² Per un'analisi del sistema normativo vigente nello Stato della Chiesa si rinvia al quadro delineato da M. MOMBELLI CASTRACANE nel suo saggio: *La codificazione civile nello Stato pontificio. Il progetto Bartolucci del 1818*, Napoli 1987, pp. LXXVIII-LXXXIII.

papa Pio VII aveva rinnovato tale proibizione con un suo *motu proprio* pubblicato il 22 novembre 1817⁶³.

Per la verità, negli anni immediatamente successivi all’emanazione del *motu proprio*, la Commissione incaricata dallo stesso pontefice di redigere un “Progetto di Codice per lo Stato Ecclesiastico” mostrò a più riprese di esser favorevole all’esercizio del prestito ad un limitato tasso d’interesse⁶⁴.

Ciò, tuttavia, non le precluse di ribadire con estrema fermezza, al termine dei lavori, la propria condanna nei confronti di ogni mutuo veramente usurario.

È sufficiente, al riguardo, rileggere l’*Osservazione vigesima seconda all’art. 2390* stilata da tale Commissione:

Come negare che il lucro, e il danno si verificano sempre notoriamente, quando il saggio dell’interesse è ne’ limiti ricevuti, o ragionevoli? Entro questi limiti è evidente che chi si spoglia dei propri capitali ha il diritto a pretendere il compenso di ciò che perde e di che non lucra, che è lo stesso. Volendosi sotto questo aspetto impedire o intralciare l’interesse, s’inceppa il commercio, il quale senza il movimento dei capitali s’arresta, languisce e va a perire. Il ribrezzo a reinvestire da parte di persone dabbene lascerebbe il posto alla nefanda genia degli usurai, persone senza morale e senza reputazione, in grado di ricavare illeciti guadagni impunemente e sanguinosamente nel più funesto dei monopoli. Ed ecco la vera dimostrazione che le leggi eccessive in ordine all’interesse producono l’effetto opposto al loro intento, di accrescere, cioè, l’usura⁶⁵.

Come è noto, il “Progetto di Codice per lo Stato Ecclesiastico” non si tradusse mai in un complesso normativo avente forza di legge e nell’unica

⁶³ *Motu proprio della Santità di Nostro Signore papa Pio VII in data 22 novembre 1817 sul nuovo codice di procedura civile, esibito negli atti del Nardi segretario di Camera il dì, anno e mese suddetto*, Roma 1817, Titolo XII, *Dell’allegazione dei requisiti castrensi*.

⁶⁴ Si confrontino le *Osservazioni agli articoli del codice civile* stilate dalla Commissione incaricata della redazione del “Progetto di Codice per lo Stato Ecclesiastico” e trascritte da M. MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato. Il Progetto Bartolucci del 1818*, cit..

⁶⁵ Cfr. *Progetto di Codice per lo Stato Ecclesiastico, Osservazione vigesima seconda all’art. 2390*, in M. MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio. Il Progetto Bartolucci del 1818*, cit., p. 485.

raccolta generale di disposizioni in materia civile emanata nello Stato Pontificio durante il XIX secolo, vale a dire, il *Regolamento* promulgato da Gregorio XVI nel 1834, con l'espresso richiamo alle '*Leggi di diritto comune, moderate secondo il diritto canonico e le Costituzioni Apostoliche*' fu riconfermato il divieto assoluto di ogni prestito ad interesse non giustificato dai cosiddetti "requisiti castrensi", cioè, dal danno emergente e dal lucro cessante effettivamente patiti dai creditori⁶⁶.

Ovviamente, nel *Regolamento* gregoriano veniva ribadita, seppur indirettamente, la condanna da sempre comminata dalla Chiesa nei confronti degli usurai di professione.

4. *Le legislazioni antiusuarie del XIX secolo*

La coscienza del profondo e socialmente deleterio disvalore rappresentato dal prestito ad un eccessivo tasso d'interesse, d'altronde, non venne certamente ad attenuarsi nel corso degli ultimi due secoli del secondo millennio.

Ne è prova inconfutabile la viva preoccupazione avvertita dall'opinione pubblica, dalla dottrina giuridica e dai legislatori, un po' dovunque in Italia ed in Europa, nei confronti del proliferare delle pratiche usuarie.

Nella stessa Francia in cui, in virtù degli art. 1905 e 1907 del *Code Napoléon*, non soltanto era stata dichiarata la liceità del prestito ad interesse, ma era stata di fatto approvata la liberalizzazione dei tassi di interesse, la mancanza di limiti durò solo tre anni. Già nel 1807 una legge stabilì che gli interessi pattuiti non potessero superare il limite del 5% per la materia civile e del 6% per la materia commerciale e sottopose l'usura a sanzioni civili e penali⁶⁷. In base all'art. 3 di tale legge, infatti, qualora

⁶⁶ Cfr. il *Regolamento legislativo e giudiziario. Parte I. Della legislazione civile per gli Stati Pontifici*, Parte I^a, Titolo I, *Delle leggi civili in generale*, in *Collezione completa dei moderni codici civili degli Stati d'Italia secondo l'ordine cronologico della loro pubblicazione*, Torino 1845, p. 875. Sulla definizione dei cosiddetti requisiti castrensi si veda, inoltre, *Pauli Castrensi theorica*, in G. FIERLI, *Celebriores doctorum theoricae collectae et florentinae praesertim jurisprudentae studiosis dicatae*, Roma 1840, pp. 14-19.

⁶⁷ L. 3 settembre 1807, IV sér., n. 2740. *Loi sur le taux de l'intérêt de l'argent*: 'Art. 1: L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière civile, cinq pour cent, ni en matière de commerce, six pour cent, le tout sans retenue; Art. 2: L'intérêt légal sera en

fosse stato provato che il tasso d'interesse richiesto e praticato fosse stato superiore a quello legale, il creditore sarebbe stato condannato dal tribunale civile adito a restituire l'eccedenza o a subire la riduzione sul capitale del credito.

In virtù, poi, dell'art. 4 della medesima legge, chiunque fosse stato imputato di praticare abitualmente l'usura (*'de se livrer habituellement à l'usure'*) sarebbe stato costretto, in caso di condanna, a pagare un'ammenda pecuniaria che non avrebbe mai potuto eccedere la metà del capitale mutuato. Qualora, però, fosse stato giudicato colpevole di *escroquerie*, cioè di azione fraudolenta ai danni del debitore, il creditore sarebbe stato passibile, in aggiunta all'ammenda, di una condanna detentiva non superiore a due anni.

Le sanzioni civili e penali nei confronti degli usurai furono intensificati in Francia con la legge del 19 dicembre del 1850, la quale modificò radicalmente la legge 3 settembre 1807 e rimase in vigore fino al 1918, anno in cui fu liberalizzata la pattuizione degli interessi in materia civile⁶⁸.

matière civile, de cinq pour cent, sans retenue; Art. 3: Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédent celui qui est fixé par l'article 1^{er}, le prêteur sera condamné par le tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédant s'il l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur la créance, et pourra même être renvoyé, s'il y a lieu, devant le tribunal correctionnel pou y être jugé conformément à l'article suivant; Art. 4: Tout individu qui sera prévenu de se livrer habituellement à l'usure sera traduit devant le tribunal correctionnel, et en cas de conviction, condamné à une amende qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure. S'il résulte de la procédure qu'il y a eu de la escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, outre l'amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans; Art. 5 il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou actes faits jusqu'au jour de la présente loi.

⁶⁸ L. 19 décembre 1850, X sér., n. 2604. *Loi relative au délit d'usure*: Art.1: 'Lorsque dans une instance civile ou commerciale, il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux supérieur à celui fixé par la loi, les perceptions excessives seront imputées de plein droit aux époques où elles auront eu lieu, sur les intérêts légaux alors échus, et subsidiairement sur le capital de la créance. Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes indûment perçues, ave intérêt du jour où elles lui auront été payées. Tout jugement civil ou commercial constatant un fait de cette nature sera transmis par le greffier au ministre public dans le délai d'un mois, sous peine d'une amende qui ne pourra être moindre de seize francs ni excéder cent francs: Art. 2: Le délit d'habitude d'usure sera puni d'une amende qui pourra s'élever à la moitié des capitaux prêtés à usure et d'un emprisonnement de six jours à six mois; Art. 3: En cas de nouveau délit d'usure, le coupable sera condamné au maximum des peines prononcées par l'article précédent et elles pourront être élevées

L'art. 2 di tale legge prevedeva in particolare la punizione del delitto di usura abituale con un'ammenda che poteva esser elevata fino alla metà dei capitali concessi in mutuo, e con la prigione da sei giorni a sei mesi.

L'art. 3 stabiliva che in caso di ulteriore delitto di usura, il colpevole fosse punito col massimo delle pene stabilite nell'articolo precedente, suscettibili di raddoppio, senza pregiudizio dei casi generali di recidiva previsti dal codice penale.

L'art. 4 disponeva, nel caso di *escroquerie* ordita dall'usuraio, la condanna del colpevole alla pena prevista dall'art. 405 del *Code pénal* (da un minimo di un anno ad un massimo di cinque anni di detenzione) oltre all'ammenda prevista per il reato d'usura.

Gli articoli successivi, 5, 6 e 7, sancirono l'applicabilità dell'affissione, a spese del *délinquant*, della sentenza e dalla sua inserzione, per estratto, in uno o più giornali del dipartimento, nonché l'applicabilità delle circostanze attenuanti previste dall'art. 463 del *Code pénal* ed, infine, prevedero la necessità della richiesta del pubblico ministero per la pronuncia della condanna all'ammenda da parte del tribunale civile.

In Italia, all'indomani della Restaurazione, non tutti gli Stati si conformarono pedissequamente al modello francese.

Ai fini di un'analisi del processo di progressiva incriminazione dell'antico fenomeno dell'usura nel nostro Paese, in effetti, ci si deve, in primo luogo, rifare alla concezione, propria del liberalismo, della libertà a tutto campo, una libertà che in campo economico, era caratterizzata dalla totale assenza dello Stato.

jusqu'au double, sans préjudice des cas généraux de récidive prévus par les art. 57 et 58 du Code pénal. Après une première condamnation pour habitude d'usure, le nouveau délit résultera d'un fait postérieur, même unique, s'il s'est accompli dans les cinq ans, à partir du jugement ou de l'arrêt de condamnation; Art. 4: S'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera passible des peines prononcées par l'art. 405 du Code pénal, sauf l'amende, qui demeurera réglée par l'article 2 de la présente loi: Art. 5: Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affiche du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux du département; Art. 6: Ils pourront également appliquer, dans tous les cas, l'art. 463 du Code pénal; Art. 7: L'amende prévue par le dernier paragraphe de l'article premier sera prononcée, à la requête du ministère public, par le tribunal civil.

In realtà, i primi codici civili e penali degli stati italiani riflessero la tendenza a non inceppare i commerci con la proibizione assoluta degli interessi del denaro, contenuta, però, dalla preoccupazione di colpire le forme veramente esose di usura.

Nel Granducato di Toscana, prima della promulgazione del codice penale del 1853⁶⁹ la giurisprudenza aveva fissato per i crediti non commerciali una misura, nella percentuale del 12%, oltre la quale l'interesse si sarebbe dovuto ritenere usurario⁷⁰. Sebbene tale codice non prevedesse il reato di usura, punì severamente il c.d. *scrocchio*, “consistente nella consegna da parte dell'usuraio di beni, in particolare grano e bestiame, con una valutazione di comodo, beni che il debitore era costretto a rivendere per far denaro”⁷¹ ed il c.d. *ritrangolo*, vale a dire il riacquisto a basso prezzo da parte del creditore di merce venduta ad un valore molto più elevato⁷².

Nel Stato Lombardo Veneto la misura degli interessi fu fissata, in virtù dell'art. 994 del Codice civile generale austriaco, nel limite del 5%, qualora il credito fosse stato garantito da un pegno, e del 6%, qualora non lo fosse stato⁷³.

⁶⁹ *Codice penale pel Granducato di Toscana*, Firenze 1853.

⁷⁰ Cfr. A. BUTERA, v. *Usura* in *Digesto Italiano*, vol. XXIV, Torino 1921, p. 133.

⁷¹ A. BOIDO, op. cit., p. 130, n. 53. Sul c. d. reato di scrocchio si vedano anche S. CICALA, op. cit., p. 61, n. 1 e L. NOCENTINI, *Riflessioni sul delitto di usura*, in «*Rivista penale*», 1971, p. 339.

⁷² *Codice penale pel Granducato di Toscana*, cit., Libro II, *Dei delitti e della loro punizione in particolare*, Titolo VIII, *Dei delitti contro gli averi altrui*, Sezione I, *Dei delitti contro gli averi altrui per cupidigia di guadagno*, Capo III, *Della frode, dello scrocchio e del fallimento punibile*, art. 408: ‘Chiunque, abusando del bisogno di una persona che chiedeva un prestito pecuniario, le ha dato, invece di denaro, e valutandone per una somma determinata di esso, altre cose che il ricevente fosse costretto a rivendere per fare denaro, soggiace, a querela, di parte, come colpevole di scrocchio, alla perdita del credito, formato con le cose date per denaro, e ad una multa da cento a duemila lire a cui, nei casi più gravi, tra i quali rientra quello del ritrangolo, si aggiunge la carcere da un mese ad un anno. Il credito che perde il colpevole, si confisca, ed il debitore o paga, consegnando le cose ricevute per denaro, od il prezzo ritrattono’.

⁷³ *Codice civile generale austriaco*, Milano 1815, art. 994: ‘Nel mutuo con pegno si può stipulare da chiunque l'interesse del cinque per cento all'anno, e se il mutuo si dà senza pegno, quello del sei per cento. Questa stessa misura degli interessi convenzionali leciti deve sottendersi anche quando gli interessi siano stati convenuti, ma non ne sia stata determinata la quantità’.

Nel caso in cui si fossero state superate tali percentuali, sarebbe stata facoltà dei giudici considerare tali prestiti come usurari e, quindi, annullarli, senza che fossero comminate pene ai mutuanti. Pur tuttavia, sebbene l'usura pecuniaria non fosse sanzionata come reato, in base al § 233 del *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche pel Regno del Lombardo Veneto* emanato nel 1815 fu punita quale "grave trasgressione politica"⁷⁴.

Nel *Codice penale per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla* del 1820⁷⁵, poi, erano previste precise sanzioni penali nei confronti degli usurari.

L'art. 493, infatti, puniva coloro che 's'arrogassero di tenere case di prestito con pegno' con una detenzione non superiore a sei mesi e con un'ammenda da un minimo di cento lire ad un massimo di duemila⁷⁶.

L'articolo 494, poi, prevedeva la pena 'della prigionia non maggiore di sei mesi' nonché 'della multa da 100 lire a duemila' nei confronti 'di ogni persona colpevole di essersi data abitualmente all'usura' esigendo nei prestiti concessi un interesse superiore al tasso legale o impiegando il denaro in operazioni finanziarie senza conformarsi al dettato dell'art. 1619 del codice civile parmense⁷⁷. La norma precisava altresì che dovesse

⁷⁴ *Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni politiche pel Regno del Lombardo Veneto*, Milano 1815, II Parte, Sezione I, c. XI, *Delle gravi trasgressioni contro la sicurezza della proprietà*, § 233: 'Tutti i patti usurari si debbono considerare gravi trasgressioni politiche contro la sicurezza della proprietà. Siccome però l'usura prende tante forme diverse, e tanta astuzia s'impiega per immascherarla ed occultarla, che molto involupata ne viene e necessariamente protratta la perquisizione; così questo reato resta rimesso all'attività di un'istanza separata a senso della patente su tale oggetto emanata'.

⁷⁵ *Codice penale per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla*, Parma 1820.

⁷⁶ *Idem*, p. 205, Libro II, *De' crimini e delitti e della loro punizione*; Parte seconda, *De' crimini contro i privati*; Titolo III, *De' crimini e delitti contro la proprietà*; Capo IV, *De' giuochi vietati, delle case di prestito e dell'usura*; Art. 493: 'Quelli che fuori de' pubblici stabilimenti a ciò destinati s'arrogassero di tenere case di prestito con pegno, saranno puniti con prigionia non maggiore di sei mesi, e con multa da 100 lire a 2000'.

⁷⁷ *Codice civile per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla*, Parma 1820, Titolo V; Capo VII; Art. 1619: 'È proibito l'impiego del danaro ad interesse, o' senza, formato o in tutto o in parte col valore di cose mobili di qualunque specie, eccettocchè o dalla privata scrittura, che abbia data certa, o dall'atto pubblico dell'impiego non, sia provato quale sia la somma sovvenuta in danaro, e quale il valore de' mobili; che i mobili sieno stati stimati distintamente a capo per capo da due periti di confidenza delle parti, ed in caso di discordia da un terzo;

ritenersi usuraio abituale colui il quale avesse richiesto, almeno in tre operazioni diverse, interessi esorbitanti⁷⁸.

Anche nel codice penale sardo del 1839 erano previste severe sanzioni penali nei confronti degli usurai abituali. L'art. 517 puniva, infatti, chiunque si fosse *'dato abitualmente all'usura'* esigendo interessi superiori al tasso legale del 5%, con il *'carcere estensibile secondo le circostanze da sei mesi a quattro anni'* e *'con una multa non minore di lire duecento'*.

La medesima norma, al pari dell'art. 494 del codice penale parmense, specificava che si dovesse ritenere usuraio abituale chi avesse preteso ed ottenuto, almeno in tre occasioni differenti, interessi eccessivi⁷⁹.

Nel successivo Codice penale sardo del 1859, tuttavia, non furono previste sanzioni penali nei confronti degli usurai abituali.

Del resto il Parlamento subalpino aveva già approvato, dopo un accessissimo dibattito in Aula, la liberalizzazione degli interessi con la legge 5 giugno 1857⁸⁰.

che l'atto pubblico, o la privata scrittura contenga la descrizione de' mobili col rispettivo del loro valore;

Che i periti sottoscrivano l'atto d'impiego, e nella sottoscrizione affermino, con giuramento che la stima da essi fatta è veridica'.

⁷⁸ *Codice penale per gli Stati di Parma Piacenza e Guastalla*, cit., Art. 494: 'Ogni persona colpevole di essersi data abitualmente all'usura, esigendo un interesse superiore al legale, o facendo impieghi di denaro formati in tutto o in parte col valore di cose mobili di qualunque specie, senza conformarsi a quanto è prescritto dall'articolo 1619 del codice civile, sarà punito con prigionia non maggiore di sei mesi, e con multa da 100 lire a 2000; salvo inoltre la disposizione dell'articolo 1621 dell'istesso codice.

Si considera abituato chi sia convinto di tre fatti dell'indole sopraccennata. Saranno puniti dell'istessa pena i mediatori o sensali che abbiano dolosamente cooperato anche ad uno solo di tali contratti'.

⁷⁹ *Codice penale per gli Stati del Re di Sardegna*, art. 517: 'Chiunque si sarà dato abitualmente all'usura esigendo un interesse superiore a quello fissato dalla legge sarà punito col carcere estensibile secondo le circostanze da sei mesi a quattro anni, e con una multa non minore di lire duecento. Potrà essere considerato abituato all'usura colui che sarà provato reo di tre fatti della natura sopraccennata'. Si veda anche il precedente art. 516, quasi identico nella formulazione all'art. 493 del codice penale parmense: 'Coloro che senza legittima autorizzazione stabiliscono o tengono case di prestito con pegno saranno puniti col carcere e con multa da cento a due mila lire. Queste pene potranno anche essere imposte separatamente secondo le circostanze'.

⁸⁰ L. 5 giugno 1857. Art.1: "L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è determinato nel cinque per cento in materia civile e nel sei per cento in materia

Nel Ducato di Modena il *Codice criminale e di procedura criminale* sancì una specifica normativa in merito alla punibilità delle pratiche usurarie.

In effetti, l'art. 513 stabiliva 'una multa corrispondente al triplo della somma riscossa' per coloro che avessero percepito un interesse superiore al tasso legale o avessero fraudolentemente indotto i propri debitori ad 'anticiparne la rata fuori della legittima scadenza'⁸¹.

In virtù dell'art. 515, inoltre, in caso di recidiva, era prevista la pena del carcere sino a due anni⁸².

Nel *Codice per lo Regno delle Due Sicilie* del 1819, invece, non era previsto il reato di usura.

Soltanto più tardi, con la legge del 7 aprile 1828, furono sancite specifiche pene nei confronti degli usurai abituali⁸³.

commerciale e si applica nei casi in cui sia dovuto manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse'; Art. 2: Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi, o nella tassa legale in forza e dal giorno di una giudiziale domanda, o in vigore di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi nella misura che verrà pattuita.

Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.

L'interesse convenzionale o legale sugli interessi scaduti sopra i debiti civili, non comincia a decorrere se non quando trattisi d'interessi dovuti per un'annata intera; salvo però, riguardo alle casse di risparmio, quando fosse altrimenti dai rispettivi loro regolamenti'.

⁸¹ *Codice criminale e di procedura criminale per gli Stati estensi*, Modena 1855, p.122, Libro II, Titolo XVIII, *Dell'usura e degli altri contratti illeciti*, Art. 513: 'Qualunque creditore per titolo d'impiego di denaro, che avrà esatto, sotto qualsivoglia denominazione o pretesto, un interesse eccedente la misura permessa dalla legge, o che stando anche nella misura permessa dalla legge, avrà indotto il suo debitore ad anticiparne le rate fuori della legittima scadenza, sarà punito con una multa corrispondente al triplo della somma riscossa'.

⁸² *Codice criminale e di procedura criminale per gli Stati estensi*, cit., Art. 515: 'In caso di recidiva, oltre le multe comminate negli articoli 513 e 514, il reo sarà punito colla carcere estendibile a due anni.'

⁸³ L. 7 aprile 1828, n. 1807, in *Collezione delle leggi e dei decreti per il Regno delle Due Sicilie*, Napoli 1828, p. 67.

L'art.1 di tale legge stabilì, infatti, che l'interesse convenzionale non avrebbe potuto eccedere *'la misura dell'interesse indicata nel corso degli interessi'*.

Qualora si fosse ecceduto, il creditore sarebbe incorso nel reato d'usura⁸⁴.

Nell'art. 8, poi, veniva stabilito che qualora fosse stata provata la riscossione di interessi superiori al tasso legale, il mutuante sarebbe stato condannato dal magistrato adito *'a restituire l'eccedente, se lo ha ricevuto, o a soffrire la riduzione della sorte'*.

La medesima norma concedeva al magistrato la facoltà di rinviare il reo *'alla Gran Corte criminale della Provincia o valle per esservi giudicato'*⁸⁵.

L'art. 9 prevedeva, infine, che *'ogni individuo imputato di abbandonarsi abitualmente all'usura'* avrebbe subito, in caso di condanna, *'il terzo grado di prigionia'* e sarebbe stato tenuto a pagare un'ammenda mai superiore all'ammontare del capitale prestato, ma anche per nulla inferiore ad un terzo di esso⁸⁶.

Nello Stato pontificio, infine, il *Regolamento sui delitti e sulle pene del 1832*⁸⁷ stabilì alcune sanzioni pecuniarie per i colpevoli del reato d'usura.

In virtù, infatti, dell'art. 363, *'l'usura convenuta senza giusto titolo'*, vale a dire, lucrata in assenza dei c.d. *requisiti castrensi*, cioè il *damnum*

⁸⁴ *Idem.*, Art. 1. 'L'interesse convenzionale, così in materia civile come in materia commerciale, non potrà eccedere la misura dell'interesse che verrà rispettivamente indicata nel corso degli interessi. Eccedendosi questa indicazione s'incorrerà nell'usura'.

⁸⁵ *Idem.*, Art. 8. 'Allorché sarà provato che l'interesse convenzionale sia stato fissato oltre quello indicato nell'articolo 1 il mutuante sarà condannato dal magistrato innanzi al quale si agita la causa, a restituire l'eccedente, se lo ha ricevuto, e a soffrire la riduzione sulla sorte principale, e potrà anche essere rinviato alla gran Corte criminale della provincia o valle per esservi giudicato in conformità del seguente articolo'.

⁸⁶ *Idem.*, Art. 9: 'Ogni individuo il quale sarà imputato di abbandonarsi abitualmente all'usura, sarà tradotto innanzi alla gran Corte criminale e condannato al terzo grado di prigionia, e ad un'ammenda che non potrà eccedere l'ammontare dei capitali che avrà prestati ad usura, né essere minore del terzo di questo ammontare'.

⁸⁷ *Regolamento su i delitti e sulle pene del 20 settembre 1832: regolamento organico e di procedura criminale col compendio col indice alfabetico:appendice per le Curie ecclesiastiche e tassa delle competenze e spese nei giudizi criminali*, Roma 1863.

emergens ed il *lucrum cessans*, era punita con ‘*multa di equal valore del denaro e della cosa prestata*’⁸⁸.

Alla medesima sanzione pecuniaria, in base all’art. 364, era sottoposto anche colui il quale pur ‘*nel concorso di giusto titolo*’, avesse ecceduto ‘*notabilmente la misura degli interessi*’ comunemente praticati nelle quotidiane operazioni di credito⁸⁹.

Puniti dal successivo art. 365 anche i c.d. reati di *scrocchio* e di *ritrangolo*, con sanzioni, in verità, molto più miti di quelle che verranno stabilite dal codice penale del Granducato di Toscana del 1853⁹⁰.

Nel *Regolamento* fu stabilito, infine, che in caso di recidiva, i colpevoli sarebbero stati condannati in virtù dell’art. 366 ‘*ad una multa del doppio valore del capitale*’⁹¹.

Non v’è dubbio che, con le norme applicate negli Stati italiani prima dell’Unità, i vari legislatori abbiano inteso, da un lato, incoraggiare con il credito le attività produttive e, dall’altro, porre in essere delle misure volte a reprimere in qualche modo, lo sfruttamento delle classi meno abbienti.

È indubitabile, altresì, che la prima esigenza, quella relativa all’eliminazione d’ogni barriera alle attività economiche, sia stata predominante nella legislazione dell’Italia unita.

Chiara, d’altronde, la formulazione del primo comma dell’art. 1831 del codice civile del Regno d’Italia:

L’interesse è o legale o convenzionale. L’interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.⁹²

⁸⁸ *Idem*, Libro II, Tit. XXVIII, *Delle usure e dei contratti illeciti*, Art. 363: ‘L’usura convenuta senza giusto titolo è punita con multa di equal valore del denaro o cosa prestata’.

⁸⁹ *Idem*, Art. 364: ‘Incorre nella medesima pena chiunque, anche nel concorso di giusto titolo eccede notabilmente la misura degli interessi osservata nei luoghi dei rispettivi contratti’.

⁹⁰ *Idem*, Art. 365: ‘I contratti nei quali si diano denari e robba, o robba soltanto, alterandone il prezzo, ancorché altrimenti apparisca; se l’alterazione giunga al doppio del valore delle robbe, ovvero siano state queste riprese da chi le ha date alla metà di meno, sono dichiarati contratti usurarii, e come tali puniti a forma delle precedenti disposizioni’.

⁹¹ *Idem*, Art. 366: ‘I recidivi nei delitti espressi negli articoli antecedenti di questo titolo, oltre le pene già stabilite, sono condannati del doppio valore del capitale’.

Unica remora contro gli abusi che avrebbe potuto originare tale illimitata libertà fu rappresentata dal contenuto dell'ultimo comma dell'art. 1831, che così recitava:

Nelle materie civili l'interesse convenzionale eccedente la misura legale deve risultare da atto scritto⁹³.

Si sperava, con l'adozione di tale misura, di porre un freno o, quanto meno scoraggiare, tutti coloro che avessero inteso approfittare dello stato di bisogno altrui, facendo affidamento sul fatto che, obbligati a denunciare per iscritto la misura degli interessi pattuiti, essi avrebbero temuto di essere esposti alla disistima dell'opinione pubblica.

L'art. 1831 non si dimostrò certamente idoneo a tutelare il contraente più debole.

Non prevedeva, in effetti, specifiche sanzioni per le convenzioni usurarie né la sua applicazione avrebbe mai potuto eliminare la "piccola usura", cioè il prestito vessatorio estorto ai più indigenti, che costituiva certamente la piaga più evidente ed allarmante della società ancora poco economicamente evoluta dell'epoca.

Come è noto con la promulgazione del Codice penale del 1889 non si ebbe una configurazione del reato d'usura.

Pur tuttavia, vigente il Codice Zanardelli, si susseguirono cinque progetti in materia usuraria.

Il primo progetto è legato all'iniziativa degli onorevoli Della Rocca ed Aguglia. Esso venne presentato nella prima sessione della XVII legislatura, nella seduta del 9 aprile 1894.

⁹² *Codice civile del Regno d'Italia, corredato della relazione del ministro guardasigilli fatta in udienza del 25 giugno 1865, Torino-Firenze 1865, Libro III, Tit. XVIII, Capo IV, Del mutuo ad interesse, Art. 1831: 'L'interesse è legale o convenzionale. L'interesse legale è determinato nel cinque per cento in materia civile e nel sei per cento in materia commerciale e si applica nei casi in cui sia dovuto manchi una convenzione che ne stabilisca la misura.*

L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti.

Nelle materie civili l'interesse convenzionale eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse⁹³.

⁹³ *Ibidem*

Nella “Relazione” della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge si poneva in luce la fallimentare esperienza dell’illimitata libertà dei tassi d’interesse⁹⁴.

L’usura, si legge nella Relazione, non era più un semplice torto privato, ma un’infrazione sociale, una riprovevole offesa al diritto della società nei suoi principi fondamentali, dei quali, peraltro, se ne esigeva il rispetto.

I liberisti che avrebbero voluto tutelare finanche la libertà d’usura, avrebbero dovuto riflettere che se lo Stato interveniva in molte cose, nelle quali la sua intromissione sarebbe potuta apparire arbitraria ed autoritaria, perché contraria alla libertà umana ed ai diritti connaturali dell’uomo, a maggior ragione sarebbe dovuto intervenire per reprimere l’usura⁹⁵.

Circa l’opportunità di fissare una soglia al tasso d’interesse, oltre il quale esso fosse da considerare usurario, a fronte dell’art. 9 della proposta di legge Della Rocca-Aguglia, la quale imponeva un saggio nella misura dell’8% in materia civile e del 10% in materia commerciale, la Commissione scelse un criterio meno rigido, sancendo che la misura del tasso legale rimanesse invariato, e che negli affari civili e commerciali gli interessi convenzionali non potessero oltrepassare il terzo della misura corrente degli interessi, la quale doveva essere attestata dai pubblici istituti di emissione, previo parere della Camera di commercio⁹⁶.

Avrebbe commesso il reato d’usura chiunque, giovandosi “dell’altrui imperiosa necessità, inesperienza e passioni malsane, avesse imposto al debitore un interesse, sia in denaro, sia in generi consumabili e fungibili, che avesse superato il massimo limite su accennato”⁹⁷.

Il trattamento sanzionatorio prevedeva, all’art. 20, pene detentive fino a due anni di reclusione, una pena pecuniaria sino a tremila lire e la interdizione dai pubblici uffici⁹⁸.

⁹⁴ *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XVIII, I sessione 1892-1894, Doc. 360, Relazione alla proposta di legge Della Rocca ed Aguglia presentata il 3 luglio 1894.*

⁹⁵ Cfr. *Relazione* cit., p. 6.

⁹⁶ *Ibidem*

⁹⁷ Art. 13 del progetto di legge Della Rocca – Aguglia in *Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legislatura XVIII, I sessione 1892-1894, Doc. 360 –A.*

⁹⁸ *Ibidem*

Il disegno di legge, a causa “dell’inaudito rigore” delle disposizioni in esso previste, non ottenne l’approvazione in Parlamento.

Nel 1895, dopo il rigetto del Progetto Della Rocca-Aguglia, l’onorevole Compans presentò una nuova proposta di legge, caratterizzata da un ulteriore inasprimento delle pene nei confronti degli usurai.

Nel progetto si specificava dettagliatamente la fattispecie del reato e si faceva particolare riferimento alle condizioni di debolezza intellettuale del soggetto passivo del reato⁹⁹.

Anche questo progetto non venne approvato, al pari di uno successivo presentato dall’onorevole Gianturco nella seduta della Camera del 25 novembre del 1900¹⁰⁰.

Degni di nota, in particolare, per le misure innovative proposte, l’art. 1¹⁰¹ e l’art. 7¹⁰² di tale di progetto di legge.

Il primo articolo disponeva che nei contratti di mutuo fossero nulli i patti con i quali, il creditore ‘*abusando dei bisogni, dell’inesperienza, delle passioni o della leggerezza del debitore*’ si fosse fatto promettere o

⁹⁹ Cfr. l’art.1 del progetto di legge: ‘Chiunque approfittando del bisogno, della leggerezza, di uno stato di sovraccitazione altrui accorda o prolunga un credito, ovvero serve da intermediario per stipulare un prestito a condizioni tali per le quali si attribuisce o si fa promettere, sotto una forma qualsiasi per se stesso o a profitto di una terza persona dei benefici materiali eccedente il tasso legale dell’interesse, di guisa che questi benefici risultino manifestamente sproporzionati al servizio reso, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire 3000’. Cfr. in particolare, sul progetto Compans: A. CANDIAN, *Contributo alla dottrina dell’usura e della lesione nel diritto positivo italiano*, Milano 1946, p. 17; E. GIANFELICI – F. GIANFELICI, *Le misure contro l’usura*, Milano 1998, p. 5.

¹⁰⁰ *Proposta di legge recante “Provvedimenti contro l’usura”* presentata dal Guardasigilli Emanuele Gianturco in *Atti Parlamentari*, Cam., Dep., XXI, Sess. I, Doc. n. 88. Si consulti, in particolare sulla proposta Gianturco: A. SRAFFA, *Un nuovo disegno di legge contro l’usura*, in «*Monitore dei tribunali*», 1901, pp. 3ss.

¹⁰¹ Art.1: ‘Nei contratti di mutuo, di vendita a rate, a dilazione o con patto di riscatto ed in altri contratti simili sono nulli i patti con i quali il creditore abusando dei bisogni, dell’inesperienza, delle passioni, della leggerezza o della posizione del debitore, faccia promettere o dare a sé o ad altri profitti che, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, siano in evidente sproporzione con la prestazione’.

¹⁰² Art. 7: ‘È punito con la reclusione sino a sei mesi e con la multa non inferiore all’illecito profitto, ma mai eccedente le lire 10.000, chi stipula abitualmente patti usurari’.

dare a sé o ad altri profitti che, ‘*avuto riguardo a tutte le circostanze del caso*’, fossero risultati in evidente sproporzione con la prestazione.

L’anno seguente, il 24 novembre 1902, fu presentato un nuovo disegno di legge da parte dell’onorevole Sonnino, in cui si riproponeva il criterio del tasso soglia nella misura dell’interesse legale.

Esso constava di un solo articolo in cui si enunciava che ogni interesse che avesse superato della metà il tasso legale, sarebbe stato considerato, per tale eccedenza, nonostante qualsiasi patto contrario, come quota di ammortamento del debito di capitale e l’eventuale pagamento sarebbe stato considerato rimborso di capitale¹⁰³.

Furono mosse ampie critiche anche a questo progetto, soprattutto per l’intento di limitare il tasso d’interesse anche nelle ipotesi in cui non si fosse manifestato alcun abuso.

Ovviamente anche il disegno di legge Sonnino, nonostante l’autorevolezza di chi l’aveva elaborato, non ottenne l’approvazione del Parlamento.

Nel 1910 fu presentato un ulteriore progetto in materia d’usura¹⁰⁴.

Il nuovo disegno di legge Garofalo, dal nome del suo relatore, non introduceva alcuna sanzione penale, limitandosi ad introdurre modifiche all’art. 1831 del codice civile¹⁰⁵.

Le modifiche attribuivano al giudice la facoltà di ridurre il tasso d’interesse secondo equità, ovviamente senza discendere al di sotto del tasso legale.

L’intervento del giudice si sarebbe reso necessario qualora il profitto fosse risultato così sproporzionato da far pensare ad una condizione

¹⁰³ Sul progetto di legge Sonnino si vedano, in particolare: L. VIOLANTE, *Il delitto d’usura*, Milano 1970, pp. 214-215; A. CIRALLI, *L’usura nelle diverse discipline giuridiche*, in «Nuova rassegna», 1997, p. 2260.

¹⁰⁴ in *Atti Parlamentari, Senato, Legislatura XXIII, Sessione I, Doc. n. 221*.

¹⁰⁵ L’articolo 1831 del Codice civile del Regno d’Italia veniva modificato nel progetto di legge del senatore Garofalo nei seguenti termini: ‘L’interesse convenzionale è stabilito a volontà delle parti. Quando esso però sia in tale sproporzione con la prestazione fatta da mostrare che il creditore abbia abusato del bisogno, dell’inesperienza o dello stato d’animo del debitor, può essere ridotta a quella misura non inferiore all’interesse legale che il giudice crede equa, tenendo conto delle circostanze speciali’.

d'inferiorità del debitore a causa del "bisogno, dell'inesperienza e dello stato d'animo".

Nella relazione che accompagnava il disegno di legge si ribadiva l'esigenza di introdurre una modifica al codice civile, anziché una norma sanzionatoria penale.

A parere del relatore, infatti, lo strumento migliore per reprimere il fenomeno dell'usura consisteva nell'attribuire al giudice la facoltà di ridurre la stipulazione degli interessi nella misura che egli riteneva equa attraverso il ricorso a criteri generali, accompagnati da una notevole libertà d'applicazione.

Abbandonata l'idea della repressione dell'usura fondata sulla definizione in via legislativa della misura dell'interesse lecito, sarebbe stato sufficiente dichiarare annullabili i contratti nei quali si fosse abusato del "bisogno, dell'inesperienza e dell'ignoranza del debitore".

Anche il progetto Garofalo non fu tradotto in legge.

Come s'è visto, nessuno delle proposte di legge che si sono sommariamente rammentate, sia quelle dirette ad apportare modifiche in sede civile, sia quelle volte ad introdurre elementi d'incriminazione dell'usura, ebbero seguito.

Ciò fu dovuto probabilmente alla mancanza di volontà politica di sanzionare efficacemente l'eccessivo arricchimento conseguito mediante il prestito di denaro¹⁰⁶.

¹⁰⁶ Sull'atteggiamento della classe politica italiana dei primi del Novecento nei confronti della repressione dell'usura si consultino in particolare: F. DEGNI, *La repressione dell'usura*, in «Rivista di diritto commerciale», 1910, pp. 743ss; G. ROTONDI, *Vecchie e nuove tendenze per la repressione dell'usura*, in «Rivista di diritto commerciale», 1911, pp. 743ss.; A. GIURA, *La repressione dell'usura e le disposizioni del codice civile italiano*, in «Foro italiano», 1917, pp. 76ss; R. LA PORTA, *La repressione dell'usura nel diritto penale italiano*, Milano 1963; G. ARE, *Il liberalismo economico in Italia dal 1845 al 1915*, in *Il liberalismo economico in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale*. Atti della settimana di studio, 11-16 settembre 1978, a cura di R. LILL – N. MATTEUCCI, Bologna 1980 (Annali dell'Istituto storico italo-germanico). Quaderno 5, pp. 455ss; G. ZALIN, *Ceti dirigenti, gruppi di opinione e politiche economiche in Italia in età moderna e contemporanea*. Atti del Convegno (Cividale del Friuli, 10-12 settembre 1983), Udine 1984, pp. 48ss.

Bisognerà attendere il nuovo clima repressivo introdotto dal fascismo e la normativa sancita all'art. 644 del Codice Rocco per veder penalmente sanzionata l'attività usuraria.

5. *L'atteggiamento della Chiesa contemporanea in tema d'usura*

La Chiesa universale, per contro, pur riconoscendo, agli inizi del XX secolo, la piena liceità del prestito ad interesse ad un tasso moderato, non rinunciò mai alla sua tradizionale, quanto irremovibile posizione di condanna nei confronti della piaga dell'usura.

Se, infatti, da un lato, nel canone 1543 del *Codice di diritto canonico* pio-benedettino del 1917 venne fissato il principio radicalmente innovativo, secondo il quale:

non è di per se stesso illecito mettersi d'accordo sull'interesse fissato dalla legge, a meno che esso non appaia eccessivo; non è illecito nemmeno un interesse più elevato, se esso trova giustificazione in una ragione giusta e proporzionata¹⁰⁷

dall'altro, nel canone 2354 veniva punito il laico legittimamente condannato per usura dall'autorità civile con l'esclusione *ipso iure* dagli atti legittimi ecclesiastici e da qualunque incarico eventualmente rivestito nella Chiesa¹⁰⁸.

¹⁰⁷ *Codex iuris canonici Pii X Pontifici Maximi iussu digestus Benedicti XV auctoritate promulgatus. Praefatione, fontium annotatione et indice analitico alphabetico ab eminentissimo Card. Gasparro auctus* Romae 1918, Liber III, Pars VI, Titulus XXIX, c. 1543. Il testo integrale, nella versione latina, del canone del canone 1543 del *Codex iuris canonici* del 1917 è il seguente: 'Si res fungibilis sita alicui detur ut eius fiat et postea tantundem in eodem genere restituatur nihil lucris ratione ipsius contractus, percipi potest, sed in praestatione rei fungibilis non est per se illicitum de lucro legali pacisci, nisi constet ipsum esse immoderatum, aut etiam de lucro maiore, si iustus ac proportionatus titulus suffragetur'.

¹⁰⁸ *Ibidem*, Liber V, Pars II, *Depoenis in singula delicta*, Titulus XIII, *De delictis contra auctoritatem, personas, res ecclesiasticas*, can. 2354 §1: 'Laicus qui fuerit legitime damnatus ob delictum homicidi, raptus impuberum alterius sexus, venditionis hominis in servitute vel alium malum finem, usurae, rapinae, furti qualificati in re valde notabili, incendii vel malitiosae ac valde notabilis rerum destructionis, dravis mutilationis vel vulnerationis vel violentiae, ipso iure exclusus habeatur ab actibus legitimis ecclesiasticis et a quolibet munere, si quod in Ecclesia habeat, firmo onere reparandi damna; § 2. Clericus vero qui aliquod delictum commiserit de quibus in § 1, a tribunali ecclesiastico puniatur, pro diversa reatus gravitate, poenitentis, censuris, privazione

Da allora, ed in particolar modo, nell'ultimo trentennio, alla luce dei principi innovatori del magistero di Giovanni XXIII, di Paolo VI e di Giovanni Paolo II nonché sulla scia degli orientamenti del Concilio Vaticano II, la reazione della Chiesa di fronte al diffondersi delle pratiche usuarie “non poteva non sperimentare significative novità d'impostazione e di soluzioni”¹⁰⁹.

Oggi, tuttavia, non è più soltanto lo sfruttamento individuale del *debitor* in stato di necessità ad essere oggetto di biasimo, bensì anche l'eccessivo ed iniquo arricchimento dei paesi più ricchi perpetrato a danno delle nazioni più povere.

Si tenga presente, ad esempio, il giudizio sintetico, quanto risoluto, pronunciato nel 1996 da Mons. Mario Paciello, allora vescovo di Cerreto Sannita, Teles e Sant'Agata dei Goti:

Il debito estero dei paesi poveri è una moderna *machinatio creditorum* per tenere in condizioni di schiavitù non singole persone ma nazioni e continenti. I potenti non dovrebbero varcare la soglia del terzo millennio senza aver iniziato a sanare questa profonda e purulenta piaga dell'umanità¹¹⁰.

Si consideri, altresì, il “grido di dolore” emesso, nello stesso torno di tempo, da un sacerdote quotidianamente “a contatto con le devastazioni dell'usura”, padre Massimo Rastrelli:

L'usura, nei rapporti fra lo Stato e i cittadini (micro usura), come nei rapporti tra gli Stati (macro usura) attinge sempre dalla stessa origine, che va riconosciuta sempre e dovunque, nel cuore degenerato dell'uomo e nella coscienza pervertita, abbacinata e perduta dietro la ricerca incontrollata del falso bene, riposto in quell'utile immediato che è sempre distruttivo direttamente dell'altro, e di rimbalzo di chi lo persegue. Il debito usurario attinge alla stessa origine, usa gli stessi mezzi, produce gli stessi danni, distrugge ed uccide allo stesso modo, una persona o un popolo. Il debito usurario è sempre cattivo e squallido, distruttivo e sopraffattore, sia che sia fatto dalla persona contro la

offici ac benefici, dignitatis, et si res ferat, etiam depositione, reus vero homicidii culpabilis degradetur’.

¹⁰⁹ C. SEMERARO, *La Chiesa e il debito internazionale*, cit., p. 216.

¹¹⁰ M. PACIELLO, *Prefazione*, in *Sant'Agata dei Goti. III centenario della nascita di S. Alfonso Maria de' Liguori. Diritto alla vita e debito estero*, Napoli 1997, p. 7.

persona, dalla organizzazione criminale o dallo Stato contro la persona o la impresa, sia che sia fatto dagli Stati, a detrimento di altri Stati: dagli Stati ricchi a detrimento degli Stati poveri, con la differenza di terrificanti aggravanti, proporzionate alle dimensioni dei rapporti¹¹¹.

Parole intrise di vibrante commozione a cui sembra far eco l'accorata, quanto puntuale denuncia del Cardinale Tarcisio Bertone, pronunciata nel corso di un'intervista rilasciata al periodico *30 giorni* nell'estate del 2006:

I prestiti internazionali della Banca mondiale e del Fondo monetario e quelli da Paese a Paese sono ormai ad usura e dovrebbero essere dichiarati illegali. Il debito diventa usura quando lede il diritto inalienabile alla vita e tutti quegli altri diritti che non sono stati concessi all'uomo, ma gli appartengono per natura¹¹².

Il cardinal Bertone, in linea con tanti altri intellettuali laici ed ecclesiastici europei e dei paesi in via di sviluppo, mostrò di volersi ricollegare in questa intervista, come, d'altronde aveva già fatto in tanti altri suoi scritti¹¹³, al principio della solidarietà che permea non soltanto il canone 222, § 2 inserito nel II libro del vigente *Codice di diritto canonico*: '[I fedeli] sono anche tenuti all'obbligo di promuovere la giustizia sociale, come pure, memori del comandamento del Signore, di soccorrere i poveri con i propri redditi'¹¹⁴ nonché l'intero Libro V del medesimo *Codice*¹¹⁵, ma anche una serie considerevole di documenti ecclesiali, tra cui spicca l'*Istruzione su libertà cristiana e liberazione* emessa dalla Santa Sede il 22 marzo 1986, in cui si esprime il nuovo atteggiamento che ogni uomo di buona volontà ed ogni comunità sociale organizzata dovrebbero assumere:

¹¹¹ M. RASTRELLI, *Intervento in Sant'Agata dei Goti. III centenario della nascita di S. Alfonso Maria de' Liguori. Diritto alla vita e debito estero*, cit., pp. 155-156.

¹¹² *30 giorni nella Chiesa e nel mondo*, n. 7/8 2006.

¹¹³ Si veda in particolare: T. BERTONE, *Uso del denaro e dei beni terreni. Giustizia sociale-indebitamento internazionale. Aspetti canonistici e magistrali più recenti*, in *Debito internazionale. Principi generali del diritto*, a cura di S. SCHIPANI, cit., pp. 259-273.

¹¹⁴ *Codex iuris canonici, Liber II, Pars I, Titulus I, can. 222: §1. 'Christifideles obligatione tenentur necessitatibus subveniendi Ecclesiae, ut eidem praesto sint quae ad cultum divinum, ad opera apostolatus et caritatis atque ad honestam ministrorum sustentationem necessariae sunt; § 2. Obligatione quoque tenentur iustitiam socialem promovendi necnon, praecepti Domini memores, ex propriis redditibus pauperibus subveniendi'.*

¹¹⁵ *Codex iuris canonici, Liber V, De bonis Ecclesiae temporalibus: Titulus I, De acquisitione honorum (Cann.1259-1272); Titulus II, De administratione honorum (Cann. 1273-1289); Titulus III, De contractibus ac praesertim de alienatione (Cann. 1290-1298); Titulus IV, De piis voluntatibus in genere et de piis foundationibus (1299-1310).*

I gravi problemi socio-economici che oggi si pongono, non potranno essere risolti se non creando nuovi fronti di solidarietà: solidarietà dei poveri tra di loro, solidarietà con i poveri, alla quale sono chiamati i ricchi, solidarietà dei lavoratori e con i lavoratori. Le istituzioni e le organizzazioni sociali, a diversi livelli, come pure lo Stato, devono partecipare a un movimento generale di solidarietà.¹¹⁶

Una solidarietà che costituisce l'esatto opposto del comportamento vessatorio di quanti, singole persone o comunità politiche organizzate, speculano indebitamente sull'altrui necessità di sussistenza, una solidarietà nei confronti di intere popolazioni afflitte in maniera intollerabile, al pari della *plebs* romana guidata più di duemilacinquecento anni fa da Caio Sicinio Belluto, dalla *pestilentissima et mortifera* piaga dell'usura.

¹¹⁶ Congregazione per la Dottrina della Fede, *Istruzione su libertà cristiana e liberazione*, 22 marzo 1986, n. 89.

